

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6400 del 18/11/2024
Oggetto	Autorizzazione unica - ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 387/2003 - per la riconversione dell'impianto di produzione energia elettrica da biogas da biomasse, in un impianto di produzione biometano, avente potenza nominale pari a 350 Sm ³ /h, ubicato in Comune di San Giovanni in Persiceto, via Tombetta n. 8/1 - foglio catastale 51, mappali 55, 57 (frazionamento del mapp 53) - e metanodotto di connessione alla rete di SNAM - Proponente: S. GIOVANNI BIOGAS Srl.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6693 del 18/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

Oggetto: Autorizzazione unica - ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 387/2003 - per la riconversione dell'impianto di produzione energia elettrica da biogas da biomasse, in un impianto di produzione biometano, avente potenza nominale pari a 350 Sm³/h, ubicato in Comune di San Giovanni in Persiceto, via Tombetta n. 8/1 - foglio catastale 51, mappali 55, 57 (frazionamento del mapp 53) - e metanodotto di connessione alla rete di SNAM - Proponente: S. GIOVANNI BIOGAS Srl.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE METROPOLITANA

Visti:

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.” e s.m.i.;
- il D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010, “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11/12/2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e s.m.i.;
- la Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 51 del 26/07/2011 “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” e s.m.i.;
- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n. 37 “Disposizioni Regionali in materia di espropri” e s.m.i.;

Richiamati:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia(Arpae);
- la deliberazione DDG n. 126/2021, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento alla Dr.ssa Patrizia Vitali dell'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE, prorogato con deliberazione DDG n. 99/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione.

Premesso che:

- in data 02/02/2024, con PG nn. 19809, 19816, 19820, 19824, 19831, 19834, 19837, 19840, 20151, 20299, 20302, 20310, 20330, 20474, 20505, 20513 del 01/02/2024 e PG n. 20739 del 02/02/2024 (acquisiti alla pratica Sinadoc 6891/2024) è pervenuta ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito ARPAE-AACM) l'istanza della Società S. GIOVANNI BIOGAS Srl, con sede legale in Comune di Ravenna, Via Brigata Ebraica n° 50 (p.iva e codice fiscale 03279101202), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/03, relativo a:
 - riconversione dell'esistente impianto di produzione energia elettrica da biogas da biomasse ubicato in comune di San Giovanni in Persiceto, via Tombetta n. 8/1 in impianto di produzione biometano; l'impianto di produzione biometano avrà una potenza nominale pari a 350 Sm³/h
 - realizzazione di nuovo metanodotto denominato "Allacciamento S. GIOVANNI BIOGAS - PDC Biometano DN 100 (4") - DP 75 bar" che verrà costruito ed esercito da Snam Rete Gas s.p.a. per il collegamento alla rete di trasporto gas/metano, per una lunghezza di circa 640 metri, oltre a strade di accesso, che interesseranno i terreni in Comune di San Giovanni in Persiceto identificati catastalmente al foglio 51 mapp 55, 18, 49, 40, oltre a mapp. 53 per occupazione temporanea in fase di cantiere (Riferimento Snam preventivo realizzazione punto di consegna: ORIMER/CONALL/1056).
- l'impianto esistente oggetto di modifica è autorizzato con Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/03, determinazione n° 1115 del 23/05/2012 - PG n° 81862/2012 - e successivi aggiornamenti per modifiche non sostanziali come segue:
 - Volturazione alla Società S. Giovanni Biogas Srl rilasciata dalla Provincia di Bologna con determina n. 1077 del 03/06/2013 - PG n. 82062/2013;
 - Aggiornamento dell'Autorizzazione unica n° 1115 del 23/05/2012 - PG n° 81862/2012 - per sostituzione dell'Allegato A) rilasciato dalla Provincia di Bologna con determina n. 1369 del 11/07/2013;
 - Aggiornamento del piano di alimentazione delle biomasse all'impianto di produzione energia elettrica da combustione biogas DET-AMB-2018-4079 del 08/08/2018 rilasciata da ARPAE- AACM;
 - Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-4322 del 27/08/2018 adottata da ARPAE- AACM;
- L'istanza di Autorizzazione Unica presentata contiene la richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-4322 adottata da ARPAE- AACM in data 27/08/2018 ;
- Per le opere di connessione inoltre la società S.GIOVANNI BIOGAS Srl ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 52 quater del DPR 327/2001 e s.m.i. e la variante alla pianificazione comunale ai sensi dell'art 12 comma 3 del DLgs 387/2003.
- la società S.GIOVANNI BIOGAS Srl ha inoltre allegato, tra i documenti tecnici dell'istanza, le seguenti dichiarazioni:
 - Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico¹.
 - Dichiarazione di non interferenza con impianti di trasporto pubblico di competenza U.S.T.I.F.², in quanto l'ubicazione degli impianti e delle infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio sono localizzati ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune).
 - Dichiarazione in merito ai possibili ostacoli derivanti dal progetto alla navigazione aerea che esclude la necessità di una valutazione dell'opera sotto gli aspetti aeronautici, secondo le linee guida ENAC/ENAV³.
- la Società S. GIOVANNI BIOGAS Srl ha inviato volontariamente documentazione a completamento dell'istanza, acquisita agli atti con PG n° 28982 del 14/02/2024;

Considerato che:

- il progetto di riconversione prevede la realizzazione di nuovi impianti tecnologici ed un ampliamento dell'area

¹ Documento: O_Dichiarazione UNMIG agli atti con PG n. 19840 del 01/02/2024

² Documento: P_Dichiarazione USTIF agli atti con PG n. 19840 del 01/02/2024

³ Documento: N_Dichiarazione ENAC_ENAV agli atti con PG n. 19840 del 01/02/2024

di impianto esistente in terreni accatastati nel comune di San Giovanni in Persiceto foglio 51, particella 57, risultante dal frazionamento della particella 53. Per tali terreni, corrispondenti a circa 1.00 ettaro, la società S.GIOVANNI BIOGAS Srl ha trasmesso, unitamente all'istanza di autorizzazione unica, il contratto preliminare di compravendita, che sarà perfezionato prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica.

- l'ampliamento interessa terreni classificati dagli Strumenti di Pianificazione Comunale come Ambito agricolo ad interesse paesaggistico⁴; tale area è idonea alla realizzazione di impianti di produzione biometano in quanto è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dallo stabilimento esistente (art 20, comma 8, lettera c-ter, punto 2 del DLgs 199/2021);
- ARPAE - AACM ha effettuato la verifica di completezza documentale che è risultata positiva ai sensi di quanto previsto dai punti 13.1, 13.2, 13.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010 e pertanto il procedimento si intende avviato il 14/02/2024, data di protocollo della domanda completata;
- la società S.GIOVANNI BIOGAS Srl ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità per le opere di connessione, ai sensi dell'art. 52 quater del DPR 327/2001 e s.m.i. ed ha pertanto depositato l'elaborato Piano Particellare in cui sono indicate le aree su cui si intende realizzare l'opera di connessione e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.
- ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/2003 e s.m.i., l'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di San Giovanni in Persiceto per l'apposizione del vincolo espropriativo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. A tal fine è stata effettuata la pubblicazione nel BURERT n° 75 del 13/03/2024 dell'avviso pubblico di deposito dell'istanza e sono state inviate le comunicazioni ai proprietari delle aree interessate dall'intervento⁵. L'avviso di deposito del progetto è inoltre stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di San Giovanni in Persiceto dal 13/03/2024 per 60 giorni consecutivi per la presentazione di eventuali osservazioni dagli aventi diritto. Lo stesso avviso è stato inoltre pubblicato in data 13/03/2024 a cura dell'azienda proponente, sul quotidiano a diffusione locale "Il Resto del Carlino - Bologna".
- Poiché l'impianto è ubicato in area idonea, il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, previsto dall' art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003, viene ridotto di un terzo⁶, pertanto è fissato in 60 giorni dall'avvio del procedimento, al netto delle sospensioni. Il termine per la conclusione del procedimento è stato sospeso dal 13/03/2024, data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel BURERT, per consentire la raccolta di eventuali osservazioni dagli aventi diritto, oltre che per eventuali richieste di integrazioni da parte degli Enti coinvolti.

Considerato inoltre che:

- ARPAE-AACM, con PG n. 39792 del 29/02/2024, ha comunicato l'avvio del procedimento e l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona⁷ con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 vigente, e ha trasmesso agli Enti coinvolti le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenute le richieste di integrazioni da parte di Città Metropolitana di Bologna, Consorzio Bonifica Burana, ARPAE APAM Servizio Territoriale, Unione Reno Galliera, Comune di San Giovanni in Persiceto.
- ARPAE-AACM con note PG n. 65088 del 08/04/2024⁸ ha trasmesso alla società proponente S.GIOVANNI BIOGAS Srl le richieste di integrazioni e ha comunicato a tutti gli Enti in Conferenza di Servizi la sospensione del procedimento dal 13/03/2024 fino all'arrivo della documentazione integrativa, da fornire entro 30 gg, e comunque fino alla scadenza del termine di deposito per la presentazione delle osservazioni, se successiva.
- ARPAE AACM ha inoltre trasmesso alla società proponente, con successiva nota in atti PG n. 75671 del 23/04/2024, l'osservazione pervenuta da un proprietario delle aree interessate dalle opere di connessione dell'impianto biometano alla rete di distribuzione gas naturale, e precisamente

⁴ Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di San Giovanni in Persiceto allegato all'istanza

⁵ Con PG n.50432 del 15/03/2024 e PG n.50440 del 15/03/2024.

⁶ Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera b) del DLgs 199/2021.

⁷ Ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/90 e s.m.i.

⁸ Successiva nota PG n. 71611 del 17/04/2024 di trasmissione della richiesta integrazione del comune di San Giovanni in P.

- PG n. 75456 del 23/04/2024 - proprietario del terreno in Comune di San Giovanni in Persiceto foglio 51 mappali 40, 49, 18;

Con la stessa nota PG n. 75671/2024 è stato chiesto alla società proponente la formulazione delle proprie controdeduzioni all'osservazione sopra richiamata.

- la società S.GIOVANNI BIOGAS Srl ha dato riscontro alle richieste di integrazioni ed ha fornito le controdeduzioni all'osservazione con documentazione agli atti con PG n. 105617 del 07/06/2024 e PG n. 105931 del 10/06/2024⁹;
- ARPAE – AACM ha trasmesso, con nota PG n. 109803 del 14/06/2024, tutta la documentazione integrativa pervenuta, agli Enti convocati in Conferenza dei Servizi, comunicando che i termini per la conclusione del procedimento amministrativo riprendono a decorrere dal 10/06/2024. Si è inoltre richiesto alle amministrazioni coinvolte di esprimere il proprio parere in merito al progetto;
- successivamente la società proponente ha inviato la documentazione integrativa richiesta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, agli atti con PG n. 117572 del 26/06/2024;
- Sono pervenuti i seguenti pareri, con **le prescrizioni dettagliate negli Allegati A e B** alla presente autorizzazione quali sue parti integranti e sostanziali:
 - parere favorevole della Città Metropolitana di Bologna - Area Pianificazione territoriale e mobilità sostenibile, prot 46039 del 08/07/2024, agli atti con PG n. 124551 del 08/07/2024;
 - parere favorevole (**con prescrizioni**) del Comune di San Giovanni in Persiceto Prot.30563 del 08/07/2024, in atti con PG n. 124829 del 08/07/2024;
 - parere favorevole (**con prescrizioni**) della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot 8796 del 20/03/2024, agli atti PG n.53801 del 21/03/2024;
 - nulla osta (**con prescrizioni**) dell'Aeronautica Militare Comando 1° regione aerea prot 8529 del 05/04/2024, agli atti con PG n. 64091 del 05/04/2024;
 - nulla osta Comando Militare dell'Esercito "Emilia Romagna" prot 10080 del 22/04/2024, agli atti con PG n.74489 del 22/04/2024;
 - nulla osta del Comando Interregionale Marittimo Nord prot 7389 del 04/03/2024, agli atti con PG n.41948 del 04/03/2024;
 - parere favorevole (**con prescrizioni**) del Consorzio della Bonifica Burana, prot n. 12135 del 18/07/2024, agli atti con PG n. 132872 del 19/07/2024;
 - parere favorevole al progetto (**con prescrizioni**) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna prot 15331 del 16/05/2024, in atti con PG n. 131393 del 17/07/2024;
- Non si sono espressi Unione Reno Galliera, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Hera Spa, E-distribuzione Spa, Tim Spa, AUSL Bologna pertanto, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90, la mancata comunicazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni.
- E' inoltre pervenuto il contributo istruttorio di ARPAE-APAM Servizio Territoriale di Bologna, in atti con PG n. 129265 del 15/07/2024, **non favorevole** in quanto il progetto presenta alcune difformità rispetto a normative regionali tecniche come segue:
 - difformità rispetto alle Delibera Giunta Regione ER n. 1495/2011 in merito alla gestione delle biomasse liquide in ingresso all'impianto;
 - difformità rispetto al Regolamento regionale n. 2 /2024 in merito alla gestione delle acque di prima pioggia e dei percolati, che confluiscono nella vasca del digestato;
 - varie carenze documentali rispetto a quanto richiesto con precedente nota di richiesta integrazioni, agli atti PG n. 65088 del 08/04/2024;
- ARPAE-AACM, ritenendo tali motivazioni non superabili, ha inviato la determinazione conclusiva negativa della Conferenza dei Servizi, PG n. 135454 del 24/07/2024, che riassume gli atti della Conferenza e le motivazioni che hanno portato alla decisione. Tale determinazione ha valore di comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., sospende i termini di conclusione del procedimento al fine di ricevere le osservazioni scritte dalla società proponente S. GIOVANNI

⁹ Integrazioni pervenute a seguito di proroga ai tempi concessa con PG n.81642 del 03/05/2024, su richiesta dalla società proponente agli atti con PG n. 81499 del 03/05/2024.

BIOGAS Srl entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Ai sensi dell'art. 10-bis i termini riprendono a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per la loro presentazione;

- La società S. GIOVANNI BIOGAS Srl ha presentato le proprie osservazioni in data 02/08/2024, agli atti con PG n. 141826/2024;
- I termini del procedimento, sospesi dal 26/07/2024, riprendono a decorrere dal 12/08/2024 ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
- Al fine della valutazione delle osservazioni presentate dal proponente, ai sensi del comma 5 dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., e dell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza, si è reso necessario lo svolgimento della Conferenza di servizi in modalità sincrona ex art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., che è stata pertanto convocata con nota PG n. 152837 del 23/08/2024.
- In data 12/09/2024 si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi, in modalità sincrona in videoconferenza, il cui verbale è agli atti con PG n. 166578 del 16/09/2024¹⁰.
La Conferenza di Servizi si è conclusa con l'approvazione del progetto, accogliendo le modifiche apportate dalla società proponente per il superamento dei motivi ostativi ed individuando alcune ulteriori prescrizioni tecniche e gestionali; ARPAE-APAM Servizio Territoriale di Bologna ha formalizzato il proprio contributo tecnico finale favorevole (**con prescrizioni**), in atti con PG n. 170014 del 20/09/2024.
- In data 08/10/2024 è pervenuto il parere ambientale favorevole alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale espresso dal Comune di San Giovanni in Persiceto¹¹; in data 14/10/2024 ARPAE- AACM ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-5609;
- Le controdeduzioni alle osservazioni del proprietario delle aree interessate dalla costruzione del metanodotto di connessione¹², formulate dalla S. GIOVANNI BIOGAS Srl, sono state ritenute condivisibili, visti i chiarimenti e le motivazioni in esse contenute; la Società proponente, tramite SNAM Rete Gas Spa, ha fatto pervenire la servitù sottoscritta con Snam Rete Gas Spa dalla proprietà del terreno posto in Comune di San Giovanni in Persiceto foglio 51 mappali 40, 49, 18 ed interessato dal metanodotto.
- in data 18/10/2024, la Società proponente ha inviato l'attestazione del notaio Massimiliano Lorenzi dell'avvenuto rogito dell'atto definitivo di compravendita dei terreni di ampliamento dell'area di impianto in fase di registrazione; tale atto dovrà essere trasmesso ad ARPAE, prima dell'avvio dei lavori di riconversione.
- Ad oggi non risulta ancora pervenuta la comunicazione antimafia richiesta tramite BDNA nonostante i termini temporali stabiliti dalla normativa vigente siano scaduti in data 17/05/2024¹³. Pertanto si conclude il procedimento con l'emissione dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.lgs n. 159 del 06/09/2011, così come modificato dal D.lgs 153/2014, fermo restando che detto provvedimento autorizzativo potrà essere soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.
- La società S.GIOVANNI BIOGAS Srl dovrà prestare a favore di ARPAE, prima dell'avvio dei lavori¹⁴, una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, del valore di euro 429.460,00 (quattrocentoventinovemila quattrocentosessanta/00 euro) così come indicato nel Piano di dismissione (documento: 1.12_Piano di dismissione e stima costo di dismissione e ripristino dei luoghi.pdf) allegato all'istanza di autorizzazione; tale garanzia dovrà integrare o sostituire quella attualmente valida¹⁵ e riferita ai costi di dismissione dell'impianto a biogas esistente. La fideiussione dovrà essere rivalutata ogni 5 anni sulla base dei tassi di inflazione programmata e mantenuta per tutto l'esercizio dell'impianto, pena la revoca del titolo autorizzativo.

¹⁰ Verbale trasmesso con nota PG n. 166926 del 17/09/2024

¹¹ Prot n 43227 del 07/10/2024, agli atti con PG n.181508 del 08/10/2024

¹² Controdeduzioni trasmesse unitamente alla documentazione integrativa, agli atti con PG n. 105931 del 10/6/2024

¹³ Richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot n. PR_RAUTG_Ingresso_0029462_20240417 del 17/04/2024

¹⁴ Come previsto dal DM 10/09/2010, Parte III, punto 13.1 lettera j).

¹⁵ Polizza assicurativa n. 56664241 del 13/06/2013 variata con atto n. 1/85416/96/56664241 del 26/06/2018 e n.

1/85529/96/56664241 del 08/06/2023 emessa da UnipolSai Assicurazioni avente importo garantito pari a 214614,07 euro

- In data 06/11/2024 il Proponente ha trasmesso¹⁶ la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972¹⁷ e s.m.i., mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 28/10/2024 e identificato con il seguente numero seriale: 01230549922456.
- L'Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia di ARPAE-AACM ha predisposto gli **Allegati A e B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, contenente i riferimenti dei nulla osta e pareri pervenuti, con evidenza delle prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nel procedimento.

DETERMINA DI

- **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n°387/2003, la società S.GIOVANNI BIOGAS Srl, avente sede legale in comune di Ravenna, fraz. Mezzano, via Brigata Ebraica n.50 (p.iva e codice fiscale 03279101202), alla riconversione dell'impianto esistente di produzione energia elettrica da biogas da biomasse, in impianto di produzione biometano, ubicato in comune di San Giovanni in Persiceto, via Tombetta n. 8/1; l'impianto di produzione biometano avrà una potenza nominale pari a 350 Sm³/h.
Per l'impianto di produzione biometano sono stabilite le prescrizioni di cui agli Allegati A e B al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali.
- **Autorizzare** inoltre, ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n°387/2003, la costruzione e l'esercizio del metanodotto di connessione per l'immissione del biometano nella rete di distribuzione gas naturale di Snam Rete Gas Spa (Riferimento Snam preventivo realizzazione punto di consegna: ORIMER/CONALL/1056). Tale metanodotto per la connessione verrà realizzato ed esercito da SNAM RETE GAS Spa ed entrerà a far parte della rete di distribuzione gas naturale di Snam Rete Gas Spa.
- **Dichiarare**, ai sensi dell'art 12, comma 3 del DLgs 387/2003, che la presente autorizzazione costituisce variante agli strumenti urbanistici del comune di San Giovanni in Persiceto per la localizzazione dell'impianto di connessione e l'apposizione del vincolo espropriativo, ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 52 quater del DPR 327/2001 e s.m.i.;
- **Dichiarare** che la presente autorizzazione comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e/o gli atti di assenso necessari alla riconversione dell'impianto biogas esistente ed all'esercizio dell'impianto di produzione biometano.
- **Stabilire** le seguenti prescrizioni:
 - l'impianto dovrà essere costruito in conformità con le soluzioni tecniche descritte nel progetto e nella documentazione integrativa approvata in sede di Conferenza dei Servizi¹⁸, conservati nella pratica Sinadoc n° 6891/2024, e dettagliatamente elencati agli Allegati A e B al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali. Tutte le varianti all'opera assentita che, nel corso dei lavori, la Ditta autorizzata avesse necessità di apportare, dovranno essere concordate con ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
 - l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché delle specifiche prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati, espresse in Conferenza di Servizi e contenute nei pareri/nulla osta elencati in motivazione e riportate agli Allegati A e B al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali. La società S.GIOVANNI BIOGAS Srl viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diretti, dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto in oggetto, sollevando ARPAE da ogni pretesa da chi si ritenesse danneggiato;
 - la società proponente, società S.GIOVANNI BIOGAS Srl, deve dare avvio ai lavori di riconversione entro 3 anni dalla data di rilascio del presente atto autorizzativo e concluderli entro 3 anni dalla data di avvio, pena

¹⁶ Nota agli atti con PG n. 200513 del 06/11/2024.

¹⁷ Come modificato dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 commi 591 e seguenti dell'art. 1.

¹⁸ Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea ed in modalità asincrona.

la decadenza del titolo autorizzativo per la parte non edificata. Il Proponente dovrà provvedere a comunicare, anteriormente alla scadenza, ad ARPAE e al Comune di San Giovanni in Persiceto ogni eventuale ritardo nell'avvio o nella fine lavori, per cause di forza maggiore o altre cause non imputabili alla propria responsabilità, a seguito della quale ARPAE, sentito il comune, dovrà provvedere ad assegnare nuovo termine;

- il Proponente deve provvedere all'invio ad ARPAE e al Comune di San Giovanni in Persiceto delle comunicazioni di inizio e fine lavori di riconversione, certificando di aver rispettato le caratteristiche impiantistiche attestate nel progetto definitivo, nonché le prescrizioni di cui agli Allegati A e B al presente atto;
 - prima dell'avvio dei lavori, la società S.GIOVANNI BIOGAS Srl dovrà prestare a favore di ARPAE, una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa del valore di 429.460,00 (quattrocentoventinove mila quattrocentosessanta/00 euro) per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino delle nuove opere realizzate a seguito delle riconversione dell'impianto esistente; tale garanzia dovrà integrare o sostituire quella attualmente valida e riferita ai costi di dismissione dell'impianto a biogas esistente. La fideiussione dovrà essere rivalutata ogni 5 anni sulla base del tassi di inflazione programmata e mantenuta per tutto l'esercizio dell'impianto, pena la revoca del titolo autorizzativo.
 - **alla data di entrata in esercizio dell'impianto biometano il presente provvedimento sostituirà l'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna per l'impianto produzione energia elettrica da biogas, determinazione n° 1115 del 23/05/2012 - PG n° 81862/2012 - e successivi aggiornamenti per modifiche non sostanziali¹⁹;**
 - Unitamente alla comunicazione di avvio dei lavori di riconversione, la società SAN GIOVANNI BIOGAS Spa dovrà trasmettere ad ARPAE_AACM il contratto definitivo attestante la piena disponibilità dell'area di impianto. La validità dell'atto autorizzativo è subordinato alla permanenza del requisito di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto in capo al gestore dell'impianto biometano.
 - la società S.GIOVANNI BIOGAS Srl dovrà comunicare tempestivamente ad ARPAE ed al Comune di San Giovanni in Persiceto, la decisione di cessare l'esercizio dell'impianto, provvedendo a proprie spese alla totale rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

per LA RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Patrizia Vitali

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ED ENERGIA
Salvatore Gangemi²⁰
(atto firmato digitalmente)²¹

¹⁹ Volturazione alla Società S. Giovanni Biogas Srl rilasciata dalla Provincia di Bologna con determina n. 1077 del 03/06/2013 - PG n. 82062/2013; Aggiornamento per sostituzione dell'Allegato A) determina n. 1369 del 11/07/2013 rilasciato dalla Provincia di Bologna; Aggiornamento del piano di alimentazione delle biomasse all'impianto di produzione energia elettrica da combustione biogas DET-AMB-2018-4079 del 08/08/2018 rilasciata da ARPAE- AACM; Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-4322 del 27/08/2018 adottata da ARPAE- AACM;

²⁰ D.D.G. n. 26/2024 Direzione Generale. Istituzione Incarichi di Funzione e Determinazione della Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406 del 29/05/2024

²¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Pratica Sinadoc n. 6891/2023

ALLEGATO A

Proponente: S. GIOVANNI BIOGAS Srl

Oggetto: Autorizzazione unica - ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 387/2003 - per la riconversione dell'impianto di produzione energia elettrica da biogas da biomasse, in un impianto di produzione biometano, avente potenza nominale pari a 350 Sm³/h, ubicato in Comune di San Giovanni in Persiceto, via Tombetta snc - foglio catastale 51, mappali 55, 57 (frazionamento del mapp 53). Proponente: S. GIOVANNI BIOGAS Srl.

PRESCRIZIONI TECNICHE - Costruzione e gestione dell'impianto

1. L'impianto dovrà essere realizzato in conformità al progetto costituito da:
 - elaborati tecnici allegati all'istanza di parte, agli atti di questa ARPAE con PG nn. 19820, 19824, 19809, 19816, 19831, 19834, 19837, 19840, 20151, 20299, 20302, 20310, 20330, 20474, 20505, 20513 del 01/02/2024, PG n. 20739 del 02/02/2024 e PG n° 28982 del 14/02/2024;
 - integrazioni su richiesta degli Enti intervenuti in Conferenza dei Servizi, agli atti con PG n 105617 del 07/06/2024 e PG n. 105931 del 10/06/2024;
 - integrazioni volontarie, agli atti con PG n. 117572 del 26/06/2024;
 - controdeduzioni alle osservazioni del proprietario dei terreni in Comune di San Giovanni in Persiceto foglio 51 mappali 40, 49, 18 interessati dall'opera di connessione in progetto, agli atti con PG n. 105931 del 10/06/2024;
 - osservazioni alla comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., agli atti con PG n. 141826 del 02/08/2024
2. Per la realizzazione dell'opera dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni relative alla fase di progettazione esecutiva e per l'esercizio del cantiere, previste dalle vigenti normative e non comprese nelle autorizzazioni rilasciate con il presente provvedimento;
3. Devono essere rispettate le condizioni **prescritte dagli Enti**, contenute nei pareri di seguito riportati:
 - Comune di San Giovanni in Persiceto¹ :

“(...) le opere in progetto risultano compatibili con la pianificazione urbanistica del Comune vigente ed adottata.

La variante alla pianificazione urbanistica indotta dalla richiesta di autorizzazione in questione comporta l'adeguamento dell'elaborato Tavola T.2c del PSC. Successivamente, nell'ambito delle procedure di approvazione della strumentazione urbanistica (PUG) ad oggi adottata, si provvederà all'aggiornamento della Tavola dei Vincoli tenendo conto della nuova condotta e relativi impianti autorizzati ad esito della conclusione della procedura.

*(...) **Prescrizioni:***

Con riferimento al rilascio del nulla osta di competenza ai fini territoriali, ambientali e paesaggistici, nonché del consenso di massima per l'attraversamento di strade ed opere comunali, si rilascia parere favorevole vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni imposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico, alle quali l'ente autorizzato dovrà attenersi:

¹ Prot.30563 del 08/07/2024, in atti con PG n. 124829 del 08/07/2024, integrato con nulla osta ambientale prot n 43227 del 07/10/2024, agli atti con PG n.181508 del 08/10/2024.

1) prima dell'entrata in esercizio dell'impianto in configurazione "biometano" dovrà essere redatto, in collaborazione con l'ufficio tecnico comunale, un progetto di fattibilità tecnico-economica che andrà a definire in quali tratti dovranno essere adeguati, a carico della ditta proponente, i pacchetti stradali delle via Tombetta, via Prati e via Anime con caratteristiche prestazionali idonee al transito dei mezzi pesanti e che sia verificato nel rispetto della portanza definita dal progetto e dai risultati delle indagini geologiche.

In particolare:

- Il tappeto di usura dovrà avere uno spessore minimo finito e rullato di 3 cm e la granulometria dell'inerte dovrà variare in funzione dello spessore.
- Lo strato di collegamento binder dovrà avere uno spessore minimo finito e rullato di 8 cm e il bitume utilizzato dovrà essere in ragione del 5% o superiore.
- In caso di ripristino dello strato di misto stabilizzato questo dovrà avere uno spessore minimo finito e rullato di 20 cm.

2) a causa delle frequenti segnalazioni negli anni fatte dai cittadini residenti in zona, su varie problematiche di tipo ambientale (come polveri sollevate dai camion in transito, odori sgradevoli e forte presenza di mosche) riconducibili ad un'errata conduzione delle operazioni all'interno dell'impianto a biomasse (come spesso confermate dai vari verbali dei sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'ARPAE, del Servizio Ambiente del Comune e dell'Az. USL, con successive sanzioni, prescrizioni ed ordinanze), risulta di fondamentale importanza rispettare tassativamente tutte le prescrizioni indicate da ARPAE e dal Comune.

Si ricorda che ad oggi risulta ancora vigente l'Ordinanza Sindacale n.88/2012 (allegata) che vieta il transito su tutta via Tombetta a tutti i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, così come confermato dalla sentenza del TAR E.R. n.215/2014 sul ricorso fatto dalla Ditta San Giovanni Biogas e dal Decreto del Consiglio di Stato n.1944/2019 sul ricorso fatto sempre da San Giovanni Biogas alla Sentenza del TAR: tale divieto sancito dall'Ordinanza Sindacale, potrebbe essere superato una volta eseguiti tutti i lavori necessari alla messa in sicurezza di Via Tombetta.

3) di verificare con il Servizio Verde del Comune il progetto di piantumazione delle nuove essenze.

Valutazioni inerenti la proposta di variante

Visto tutto quanto sopra esposto e considerato che è stata valutata la proposta di variante urbanistica ed è stata verificata la compatibilità dell'intervento con la destinazione urbanistica, i vincoli e le tutele delle aree interessate dal tracciato delle opere elettriche proposte, in conclusione si esprime parere tecnico favorevole con la prescrizione di osservare, nelle successive fasi autorizzative ed in fase esecutiva, il recepimento di tutte le prescrizioni / condizioni / indicazioni sopra riportate.

Tale contributo tecnico, reso nell'ambito della Conferenza di Servizi in corso di svolgimento in forma semplificata e modalità asincrona relativa al procedimento autorizzativo in oggetto, comportante variante agli strumenti urbanistici per la localizzazione dell'opera e per l'apposizione del vincolo espropriativo a seguito della inamovibilità e pubblica utilità della stessa, costituisce la valutazione di accompagnamento per l'acquisizione del parere del Consiglio Comunale che avverrà con propria deliberazione nella prima seduta utile al termine della conferenza stessa. Le prescrizioni espresse nell'ambito del parere dovranno essere recepite nell'ambito del progetto esecutivo che dovrà essere sottoposto a verifiche di ottemperanza alla scrivente Amministrazione Comunale preliminarmente alla fase di esecuzione."

● Consorzio della Bonifica Burana²

"(...) lo svuotamento del sistema di laminazione dovrà avvenire tramite un manufatto di scarico, denominato "S2", nel reticolo di scolo secondario affluente al cavo consorziale denominato "Scolo Piolino Inferiore" costituito da una tubazione circolare DN 80 mm interno che funge da bocca tarata all'intero sistema di laminazione a servizio dell'impianto di produzione biometano. **Non si accetta la tubazione di scarico in PVC DN 110 mm esterno come proposto nella documentazione presentata ad integrazione.**

In merito alla scelta progettuale che riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche di un impianto di produzione energia elettrica da biogas in produzione biometano, si esprime quindi, per quanto di

² Prot n. 12135 del 18/07/2024, agli atti con PG n. 132872 del 19/07/2024.

competenza, parere favorevole condizionato alle seguenti prescrizioni:

- *il sistema di laminazione nel suo complesso rimarrà a carico dell'Attuatore che ne dovrà verificare la corretta funzionalità nel tempo e provvedere alle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie;*
 - *in uscita dal sistema di laminazione non potrà esistere alcun manufatto di "troppo pieno" che vada ad aggravare il territorio esterno a detto Comparto produttivo, prima che le acque raccolte vengano opportunamente laminate;*
 - *a opere concluse, dovrà essere rilasciata allo scrivente Consorzio da parte della Direzione dei Lavori un'apposita dichiarazione di conformità dell'intero sistema di laminazione rispetto al progetto presentato e alle presenti prescrizioni.*
 - *(...) le opere (in questo caso il tratto della tubazione biometano DN 100 che negli elaborati non viene esplicitato il tracciato fino al collegamento con la rete Snam) eseguite entro la fascia di rispetto di 10,00 m dal ciglio del canale e/o interferenti con canali gestiti dallo Scrivente, dovranno essere preventivamente autorizzate. Tali opere, quindi, potranno essere eseguite solo dopo il rilascio di regolare atto autorizzatorio dello scrivente a seguito di specifica richiesta."*
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio³:

" (...) questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime la propria determinazione in termini di assenso alla realizzazione dei lavori, conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio, condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni di seguito elencate ai sensi dell'art. 1 comma 5 dell'allegato I.8 al D. Lgs. 36/2023:

- *gli interventi di scavo per la realizzazione del nuovo metanodotto dovranno essere sottoposti a controllo archeologico in corso d'opera;*
- *gli scavi dovranno essere effettuati con abbassamenti progressivi a benna liscia, sotto la continuativa supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista;*
- *l'assistenza archeologica potrà essere interrotta solo in presenza di stratigrafia già completamente compromessa da interventi operati in precedenza ovvero in presenza di stratigrafia sterile, previa tempestiva comunicazione scritta a questo Ufficio;*

Le indagini dovranno essere effettuate con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di archeologi professionisti, in possesso dei necessari requisiti ai sensi del D.M. 20 maggio 2019 n. 244, secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica.

In caso di rinvenimenti di resti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi, modalità di intervento e a prescrivere eventuali approfondimenti di indagini.

Al termine delle attività archeologiche dovrà essere prodotta da parte della ditta incaricata una relazione, ritenuta parte integrante delle indagini e a completamento delle medesime, che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dei lavori.

La modalità di consegna della relazione e della relativa documentazione di scavo dovrà essere conforme a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza.

Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.

A seguito dei risultati delle indagini corredati dalla relazione archeologica, questo Ufficio rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni.

Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione.

Relativamente agli interventi non oggetto di prescrizioni, si ritiene comunque opportuno ricordare il disposto dell'art. 90 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate."

³ Prot 8796 del 20/03/2024, agli atti PG n.53801 del 21/03/2024

- Aeronautica Militare Comando 1° regione aerea⁴:

1. *“L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.10 320 e segg.) a loro servizio.*
2. *Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra.*
3. *Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146/394/4422 in data 09/08/2000 “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, che, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi con riferimento ad opere:*

- *di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);*
- *di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;*
- *elettrodotti, a partire da 60 Kv;*
- *piattaforme marine e relative sovrastrutture.*

(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail aeroregione1.utp@aeronautica.difesa.it).”

- Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna⁵:

Attività del DPR 151/11 n.:

2.1.B Cabine di de/compressione gas infiammabili (potenz. > 50 Nmc/h e fino a 2,4MPa)

49.3.C Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW

1.1.C Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)

*In esito all'istanza presentata con prot. n. 6244 del 29/02/2024 ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all'ottenimento della **valutazione del progetto** relativo all'attività citata in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati, trasmessi in via telematica e che costituiscono parte integrante della presente nota, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione del progetto stesso purché venga realizzato conformemente a quanto precisato nella documentazione presentata, e siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata.*

A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.”

- ARPAE - APAM - Servizio territoriale di Bologna Distretto Pianura-Imola⁶:

Biomasse in ingresso - fase di avviamento e gestione dell'impianto

1. La modifica all'impianto dovrà essere realizzata e gestita come da progetto approvato rispettando il cronoprogramma indicato nello stesso⁷.
2. La quantità totale di biomasse in ingresso destinate all'alimentazione dell'impianto non dovrà superare il **quantitativo annuo massimo pari a 39.300 t/a**.

Le biomasse ammissibili presso l'impianto dovranno essere costituite esclusivamente da: insilati da colture vegetali, sottoprodotti ed effluenti zootecnici secondo i quantitativi annuali indicativi riportati nella tabella sottostante:

⁴ prot 8529 del 05/04/2024, agli atti con PG n. 64091 del 05/04/2024

⁵ prot 15331 del 16/05/2024, in atti con PG n. 131393 del 17/07/2024

⁶ in atti con PG n. 170014 del 20/09/2024

⁷ Inserito nel documento “1.2_Relazione descrittiva.pdf”

Biomasse	Quantitativi (tonnellate/anno)
Insilato di cereali (triticale/mais/sorgo)	17.800
Pollina	7.000
Liquame bovino/suino	6.000
Letame bovino	1.600
Sottoprodotti della lavorazione dell'ortofrutta	2.000
Residui di panificazione, della pasta e dolciari	1.450
Sottoprodotti della lavorazione dei semi oleosi (paste saponose)	1.000
Sottoprodotti della lavorazione dei cereali	2.450
Totale	39.300 t/anno

3. Le biomasse alimentate al fermentatore anaerobico dovranno provenire dall'attività svolta dal proponente o da terzi, ad esso consorziati in base a contratti scritti tra le parti, così come previsto dalla DGR 1496/2011. I contratti di fornitura dovranno essere trasmessi ad Arpae AACM comprensivi di scheda tecnica del sottoprodotto conferito all'impianto indicante le caratteristiche tecniche della biomassa (es.: peso specifico, percentuale di sostanza secca ecc.).
4. Lo stoccaggio delle biomasse, dovrà essere condotto adottando tutti gli accorgimenti operativi necessari ad evitare il trasporto eolico del particolato, la formazione di esalazioni moleste, fenomeni di fermentazione nonché l'imbrattamento delle aree circostanti con residui o colaticci. E' fatto divieto lo stoccaggio anche temporaneo dei substrati in ingresso in aree diverse da quelle individuate in progetto.
5. Ad eccezione dei trinciati vegetali, è consentito lo stoccaggio di sottoprodotti con sostanza secca inferiore al 60% (pollina, letame e sottoprodotti della lavorazione ortofrutta) solo all'interno del capannone chiuso (ex deposito digestato solido) dotato di sistema di trattamento dell'aria con filtro a carboni attivi.
6. L'intero carico del mezzo (20t) trasportante liquame bovino e suino o residui agroindustriali di origine vegetale di tipo liquido/pompabile dovrà essere immediatamente immesso, tramite l'attacco rapido, direttamente nel sistema di alimentazione dell'impianto evitando pertanto l'apertura del portellone.
7. I sottoprodotti di origine vegetale derivanti dalla trasformazione dei semi oleosi possono essere conferiti all'impianto solo se presentano una sostanza secca superiore al 60%; gli stessi dovranno essere stoccati in tank ermetici e depositati nello stoccaggio biomasse coperto.
8. I sottoprodotti con sostanza secca superiore al 60% dovranno essere stoccati all'interno della trincea coperta.
9. Il trasporto degli effluenti zootecnici e di altre biomasse ad elevato impatto olfattivo dovrà essere effettuato con mezzi chiusi al fine di evitare dispersione di materiale particellare e problematiche odorigene.
10. La movimentazione di tutti materiali all'interno dell'area perimetrata dell'impianto e la gestione degli stoccaggi di materiali da inviare a digestione anaerobica dovranno essere svolte con particolare attenzione e dovranno rispettare quanto previsto dalla DGR 1495/2011, paragrafi 3.1 punto I (Misure strutturali) e 3.2 (Misure gestionali), in funzione del tenore di sostanza secca inferiore o superiore al 60% contenuta nella biomassa.
11. Le biomasse, al fine di evitare fenomeni di fermentazione che potrebbero provocare esalazioni maleodoranti, devono sostare all'interno della prevasca esistente per un tempo ridotto (massimo 3/4 ore).
12. Il portellone della prevasca deve rimanere sempre chiuso ad eccezione del momento di carico delle biomasse non pompabili (pollina); il carico dovrà essere continuativo e nel caso di soste il portellone deve essere chiuso.

13. I portoni del capannone (ex deposito digestato solido) dotato di sistema di trattamento dell'aria con filtro a carboni attivi devono rimanere sempre chiusi ad eccezione del momento di passaggio del mezzo per il carico e lo scarico delle biomasse.
14. E' fatto divieto l'utilizzo di SOA; l'utilizzo di materiali diversi da quelli indicati nella ricetta autorizzata è subordinato a un preventivo assenso da parte delle Autorità competenti.
15. I quantitativi annuali delle biomasse alimentate al digestore, l'energia elettrica o il biometano prodotto, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro, come indicato nella DGR 1496/2011 punto 13.
16. Il Gestore dell'impianto dovrà inviare, con cadenza annuale, una relazione tecnica ad ARPAE e al Comune di San Giovanni in Persiceto, comprensiva del bilancio di massa dell'impianto che, a cadenza mensile, deve rappresentare i flussi in entrata delle biomasse utilizzate (provenienza, caratteristiche ecc.), le produzioni energetiche corrispondenti al fine di consentire l'accertamento del calcolo del bilancio energetico complessivo ovvero il rispetto dei criteri di efficienza energetica richiamati nel progetto definitivo dell'impianto.
17. Qualora il sistema di rimozione inerti sia causa di esalazioni maleodoranti, lo stesso dovrà essere confinato.
18. Il cassone scarrabile di raccolta degli inerti separati dovrà essere previsto di copertura.
19. Nel caso si verifichino situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano ad una variazione significativa dei normali impatti, come ad esempio l'estrazione degli agitatori, che possono comportare la fuga, seppur temporanea di biogas e la formazione di esalazioni maleodoranti, la ditta deve darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione comunale, ad Arpae.
20. L'analisi della qualità del biogas inviato al motore endotermico nei suoi macrocomponenti (CO₂, CH₄, O₂, H₂S) deve essere effettuata in continuo. I valori misurati devono essere registrati e mantenuti per almeno 1 anno a disposizione dell'ente di controllo almeno come media oraria.
21. Dovrà essere garantito il periodico spazzamento e lavaggio dei piazzali esterni, in particolare delle zone pavimentate antistanti alla prevasca e alla tramoggia, al fine di contenere la formazione di polveri e di eventuali esalazioni maleodoranti.
22. L'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle parti/apparecchiature soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, alle reti fognarie e relative vasche terminali e pozzetti.
23. Onde prevenire disagi ai recettori sensibili provocati da insetti molesti, il gestore di impianto dovrà predisporre entro il mese di gennaio di ogni anno un efficace piano di lotta, da eseguire tramite ditta incaricata, per il trattamento adulticida e larvicida su mosche, zanzare e insetti molesti indicando la frequenza dei trattamenti, la tipologia dei prodotti utilizzati (abbattenti e/o larvicidi) nonché la documentazione attestante la fornitura dei prodotti stessi. In particolare nel periodo Aprile-Ottobre, il gestore di impianto dovrà prevedere e, se del caso, provvedere ad opportuni interventi di disinfestazione, atti a limitare la proliferazione di insetti vettori ed in particolare la zanzara tigre (*Aedes Albopictus*), nella vasca di laminazione e di raccolta delle acque meteoriche. Tutti gli interventi effettuati dovranno essere annotati in un apposito registro contenente le informazioni sui prodotti utilizzati, i quantitativi, i locali e le zone soggette a trattamento. Tale registro dovrà essere custodito dal gestore presso l'impianto e messo a disposizione delle autorità di controllo.
24. La Società S.Giovanni Biogas dovrà rispettare il piano annuale di disinfestazione di cui al punto precedente da inviare ad ASL e Comune di San Giovanni in Persiceto entro il mese di gennaio di ogni anno.
25. Per il contenimento delle emissioni di polveri durante la **fase di cantiere**, per la realizzazione dell'opera dovranno essere adottate le seguenti misure mitigative:
 - effettuare la prevista asfaltatura della strada di accesso come intervento preliminare all'avvio dei lavori di riconversione dell'impianto
 - adottare i presidi previsti in progetto⁸

⁸ Indicati al punto 37 del documento 2024 06 05 - 2 - Integrazioni Vs ARPAE Distretto di Pianura-Imola Sede di San Giorgio di Piano

- umidificare le aree di lavoro e i cumuli di materiale in relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni di carico/scarico, con aumento della frequenza delle bagnature durante la stagione estiva;
 - installare schermatura antipolvere sulla recinzione di cantiere nelle zone a confine con ricettori sensibili;
 - utilizzare telonatura sui mezzi di trasporto materiali polverulenti;
 - limitare le attività che comportano l'emissione di polveri nelle giornate di vento teso e/o diretto verso ricettori sensibili;
 - mantenere la viabilità di cantiere pavimentata pulita (ad esempio attraverso l'impiego della spazzatrice);
 - i camion dovranno mantenere il motore spento durante le fasi di sosta degli stessi all'interno del cantiere, nonché durante le fasi di carico;
 - per il contenimento delle emissioni rumorose dovranno essere seguite le procedure previste dalla L.R. 15/01 e dalla D.G.R. 1197/2020 della Regione Emilia Romagna, che prevede per i cantieri, che comportino l'impiego dei macchinari e impianti rumorosi, la richiesta di particolare autorizzazione in deroga ai limiti acustici normativi, alle Amministrazioni comunali interessate.
26. La gestione del periodo di transizione da produzione di energia elettrica a produzione di biometano dovrà rispettare quanto indicato nella Relazione di sintesi_rev.02 al paragrafo 6 e le tempistiche indicate nel cronoprogramma indicato nella Relazione descrittiva rev.01 al capitolo 13.
27. Inviare a Arpae e Comune di San Giovanni in Persiceto comunicazioni di:
- inizio lavori di asfaltatura della strada di accesso all'impianto
 - inizio cantiere per la realizzazione delle opere di progetto
 - collegamento tra la parte vecchia e la parte nuova di impianto
 - spegnimento del cogeneratore esistente
 - avvio del nuovo cogeneratore
 - avvio dell'unità di upgrading per la produzione di biometano
 - entrata in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione.

Scarichi di acque reflue

Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali e acque reflue domestiche in acque superficiali sono autorizzati, ai sensi della Parte Terza del DLgs 152/06, con l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-5609 del 14/10/2024 adottata da ARPAE-AACM, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica; dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni stabilite da tale determina.

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera dell'impianto di produzione biometano sono autorizzati, ai sensi dell'art 269 comma 3 della Parte Quinta del DLgs 152/06, con l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-5609 del 14/10/2024 adottata da ARPAE-AACM, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica; dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni stabilite da tale determina.

Impatto acustico

Sono stabilite le prescrizioni indicate in Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-5609 del 14/10/2024 adottata da ARPAE-AACM, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica.

Utilizzo agronomico del digestato

L'utilizzo agronomico del digestato dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-5609 del 14/10/2024 adottata da ARPAE-AACM, che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica.

Rifiuti

1. I rifiuti dovranno essere stoccati in deposito temporaneo in contenitori chiusi e, nel caso di rifiuti liquidi, dotati di bacino di contenimento. L'area di deposito dovrà essere opportunamente contrassegnata ed il rifiuto identificato con cartello indicante il relativo codice CER.
2. Il gestore è tenuto a registrare i rifiuti prodotti nell'impianto di produzione biometano nel registro di carico e scarico rifiuti.

Pratica Sinadoc n. 10711/2024

ALLEGATO B

Proponente: Società S. GIOVANNI BIOGAS Srl

Oggetto: Determinazione ARPAE - AACM DET-AMB-2024-5609 del 14/10/2024

“Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SAN GIOVANNI BIOGAS SRL per l'impianto destinato ad attività di Produzione di Biometano da Biomassa, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Tombetta n. snc (Fg. Catastale 51, mapp. 53 e 55).”

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5609 del 14/10/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SAN GIOVANNI BIOGAS SRL per l'impianto destinato ad attività di Produzione di Biometano da Biomassa, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Tombetta n. SNC (Fg. Catastale 51, mapp. 53 e 55).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5850 del 14/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **SAN GIOVANNI BIOGAS SRL** per l'impianto destinato ad attività di Produzione di Biometano da Biomassa, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Tombetta n. SNC (Fg. Catastale 51, mapp. 53 e 55).

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **SAN GIOVANNI BIOGAS SRL** (C.F. 03279101202 e P.IVA 03279101202) per l'impianto destinato ad attività di Produzione di Biometano da Biomassa, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Tombetta n. SNC (Fg. Catastale 51, mapp. 53 e 55), a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4322 del 27/08/2018, con scadenza di validità in data 11/09/2033, e rilasciato dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con Prot.n. 39231 del 12/09/2018, originariamente intestato alla medesima società, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento e acque di prima pioggia** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁵** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento⁶** {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁷** {Soggetto competente Comune di Comune di San Giovanni in Persiceto}.
2. **Dispone che le condizioni e prescrizioni di cui al presente Atto, si intendono applicate a partire dalla data di effettiva realizzazione e messa a regime del nuovo impianto di produzione di biometano, da parte della società SAN GIOVANNI BIOGAS SRL a seguito del quale si rilascia il presente Atto. Fino a tale data continuano ad essere vigenti le condizioni e prescrizioni di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-4322 del 27/08/2018.**
 3. **Dispone che la società SAN GIOVANNI BIOGAS SRL, comunichi ad ARPAE la data di fine lavori e con un anticipo di almeno 10 giorni le date di messa in esercizio e messa a regime del nuovo impianto di produzione di biometano e dei relativi sistemi di scarico ed emissione in atmosfera.**
 4. **Dispone, con riferimento ai precedenti punti 2 e 3, che il presente provvedimento sostituisce la vigente AUA (DET-AMB-2018-4322 del 27/08/2018 con scadenza di validità in data 11/09/2033), la quale rimane transitoriamente in vigore fino alla data di messa in esercizio della nuova configurazione impiantistica. Dalla stessa data la suddetta AUA deve intendersi revocata e si invita il SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto a provvedere, contestualmente, alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.**
 5. **Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B, C, D e E al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.**
 6. **Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁸.**
 7. **Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁹.**

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e ss.mm.ii.

⁷ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁹ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

8. Obbliga la società **SAN GIOVANNI BIOGAS SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza¹⁰.
9. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza¹¹, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹².
10. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
11. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **SAN GIOVANNI BIOGAS SRL** (C.F. 03279101202 e P.IVA 03279101202) con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Via Brigata Ebraica n. 50 Loc. Mezzano, per l'impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Tombetta n. SNC (Fg. Catastale 51, mapp. 53 e 55), ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, ad ARPAE AACM in data 01/02/2024 ai PG. 19820, 19824, 19809, 19816, 19831, 19834, 19837, 19840, 20151, 20299, 20302, 20310, 20330, 20474, 20505, 20513 e 20379 di cui alla pratica Sinadoc 6891/2024, una domanda di A.U. ai sensi del D.Lgs. 387/2003 di riconversione dell'impianto a Biogas a impianto di produzione di Biometano, unitamente ad una domanda di Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione in materia di impatto acustico e comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato
- L'ARPAE-AACM – Unità Rifiuti e Energia con propria nota PG/2024/39792 del 29/02/2024, in qualità di autorità competente ed ai sensi del D.Lgs. 387/2003, ha indetto una Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, così come previsto dall'art.14 comma 2 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.e ii., al fine di provvedere alla valutazione del progetto e definendo le modalità e le tempistiche utili per l'emissione, da parte di tutti gli Enti competenti, dei necessari pareri utili al rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta e della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per i titoli ambientali così come descritti al

¹⁰ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹¹ Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

¹² Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

punto 1 della suddetta decisione, da intendersi quale endoprocedimento la cui validità è subordinata all'approvazione del progetto di riconversione dell'impianto.

- L'ARPAE-AACM – Unità AUA ed Acque Reflue preso atto di quanto richiesto e comunicato ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo di rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente mediante la pratica Sinadoc 11260/2024, evidenziando contestualmente l'elenco dei pareri attesi da parte degli Enti e necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM – Unità AUA ed Acque Reflue preso atto che, nell'ambito della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti tutti i pareri favorevoli espressi dagli Enti competenti e chiamati ad esprimersi in merito alla Domanda di Modifica Sostanziale dell'AUA vigente e precisamente:
 - *Consorzio della Bonifica Burana parere favorevole con proprio Prot.n. 12135 del 18/07/2024 (agli atti di ARPAE in data 19/07/2024 al PG/2024/132872);*
 - *Comune di San Giovanni in Persiceto parere favorevole urbanistico-edilizio con proprio Prot.n. 30563 del 08/07/2024 (agli atti di ARPAE in data 08/07/2024 al PG/2024/124829);*
 - *ARPAE APAM – Distretto di Pianura-Imola parere ambientale favorevole per le matrici scarichi, emissioni in atmosfera e rumore, con proprio PG/2024/170014 del 20/09/2024;*
 - *Comune di San Giovanni in Persiceto pareri favorevoli per le matrici ambientali di competenza scarichi domestici e rumore, con proprio Prot.n. 43227 del 07/10/2024 (agli atti di ARPAE in data 08/10/2024 al PG/2024/181508);*
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti contributi istruttori e pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹³. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE per il rilascio del presente atto si intendono già ricompresi nell'ammontare degli oneri previsti per la "Costruzione ed esercizio impianti di produzione di biometano da fonti rinnovabili e delle opere connesse" (cod.tariffa:12.9.6.1)**

Bologna, data di redazione 11/10/2024

¹³ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Per LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁴

L'INCARICO DI FUNZIONE

UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Paola Cavazzi¹⁵¹⁶
(*determina firmata digitalmente*)

¹⁴ In virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

¹⁵ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento.

¹⁶ Delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento con nota dirigenziale PG/2024/108435 del 12/06/2024



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SAN GIOVANNI BIOGAS SRL

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Tombetta n. SNC (Fg. Catastale 51, mapp. 53 e 55)

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico S2 in acque superficiali (fosso di campagna poi Scolo Piolino Inferiore) classificato come “scarico di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne potenzialmente contaminate” costituite dalle aree trincee nelle parti non interessate dallo stoccaggio delle biomasse vegetali e dai piazzali asfaltati. Detti reflui subiscono un trattamento mediante l'impianto di prima pioggia a servizio della superficie scolante pari a 7900 mq (di cui 4.000 mq esistenti e 3.900 mq di progetto).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel reticolo idrografico secondario:

- Scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso servizi igienici e spogliatoi (competenza amministrativa del Comune di San Giovanni in Persiceto. Vedi Allegato B al presente atto).

Prescrizioni

1. Con riguardo agli apporti delle acque di prima pioggia, originati dal sistema di trattamento da recapitarsi in testa all'impianto si prescrive che:
 - 1.1. *Gli apporti di refluio diverso dal computo delle acque di dilavamento (soggette al trattamento nell'impianto di prima pioggia), dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche pluviali dovranno essere contemplati nel volume di refluio da porre in stoccaggio nei contenitori dedicati al percolato;*
 - 1.2. *In base alla superficie potenzialmente soggetta al dilavamento dichiarata pari a 7900 mq*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

(viabilità interna e trincee non occupate da biomasse) il volume di accumulo deve essere pari ad almeno 44 mc mentre il vano di disoleazione dovrà essere di capacità adeguata, in relazione alla portata della pompa che alimenta tale vano di trattamento: si precisa che la stessa dovrà essere superiore a 1 l/s (pertanto ad esempio se la Portata sarà di 1,1 l/s il volume di disoleazione richiesto dovrà essere almeno di 1,1 mc, se la Portata sarà di 2 l/s il volume richiesto sarà di circa 2 mc, ecc...);

1.3. Sarà necessario garantire lo stazionamento del refluo soggetto al trattamento all'interno dell'impianto di prima pioggia per almeno 48 ore, affinché avvenga una corretta sedimentazione e disoleazione dello stesso: nelle successive 24 ore le vasche di accumulo/disoleazione dovranno essere completamente svuotate per essere in grado di poter ricevere le acque di dilavamento originate dall'evento meteorico successivo;

1.4. Nel caso non si riesca a garantire una corretta gestione manuale dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, lo stesso dovrà essere dotato di sistema automatico (Timer-sensore di pioggia) in grado di attivare il pozzetto scolmatore affinché avvenga una corretta separazione tra prima e seconda pioggia e al termine del trattamento, trascorse 48 ore dall'inizio dell'accumulo, avviare il refluo trattato in testa all'impianto di digestione anaerobica (alla raccolta del percolato/prevasca);

1.5. La prevasca dell'impianto di digestione anaerobica deputata a ricevere direttamente tutti i percolati e le biomasse in alimentazione, sia in grado di ricevere l'intero volume di prima pioggia trattato, nell'arco di 24 ore;

1.6. Considerato che le acque di condensa prodotte dall'unità trattamento (raffreddamento e deumidificazione) biogas vengono dichiarate riciclate completamente in testa all'impianto facendole confluire, unitamente alle acque di prima pioggia trattate, alla prevasca al fine di essere riutilizzate per la diluizione delle biomasse/sottoprodotti in alimentazione all'impianto a digestione anaerobica, così come anche le acque di condensa della stazione di pretrattamento e purificazione originate nell'area di upgrading biometano confluiscono alla medesima prevasca in testa all'impianto di digestione anaerobica, come riportato in planimetria della rete fognaria 2.19 Revisione 2 del 31.07.2024, In base al progetto valutato, le acque di condensa originate dal pretrattamento biogas/biometano (classificate come acque reflue industriali) non potranno essere avviate allo scarico, senza una preventiva e motivata autorizzazione.

2. Con riguardo allo scarico S2 in acque superficiali delle acque di seconda pioggia in uscita dal sistema di trattamento si prescrive che:

2.1. Installare saracinesca di intercettazione dello scarico, posizionata a monte dell'immissione delle acque di II (seconda) pioggia nel bacino di laminazione (subito a monte dell'immissione sulla stessa linea delle acque meteoriche pluviali); installare una seconda saracinesca a valle del bacino di

laminazione in prossimità del pozzetto denominato S2, da utilizzarsi per l'intercettazione dello scarico nel fosso poderale che recapita allo Scolo Piolino, nel caso di sversamenti accidentali sulle aree di piazzale afferenti;

2.2. *In relazione al progetto valutato, lo scarico idrico identificato dal punto denominato S2 in uscita dal bacino di laminazione in terra (dichiarato di dimensioni in pianta pari a $36 \times 33 = 1.188$ mq e altezza utile pari a 1,31 m per una capacità pari a 1.550 mc) dovrà essere costituito esclusivamente da acque meteoriche di II pioggia e acque meteoriche pluviali (raccolte dal coperto del fabbricato di servizio e quelle ricadenti direttamente nel bacino di laminazione) con recapito previsto nel reticolo delle acque superficiali, previo passaggio in pozzetto di Ispezione dotato di saracinesca;*

3. Fornire ad ARPAE-ST una comunicazione dettagliata che riporti indicazioni relative al recapito dei reflui raccolti dalle griglie poste sui fronti aperti delle trincee di stoccaggio e loro gestione quando le trincee non sono occupate da biomasse; a tale proposito si richiede di fornire dettagli tecnici per fornire evidenza del recapito del refluo raccolto (ad esempio se le stesse griglie sono dotate di valvola di chiusura, ecc).
4. Presentare, entro un mese dal ricevimento dell'atto autorizzativo, una planimetria della rete fognaria aggiornata comprensiva di tutte le variazioni apportate in relazione alle prescrizioni impartite, anche in riferimento alle acque reflue domestiche.
5. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento all'atto di autorizzazione unica ;
 - la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione alle condotte fognarie, agli impianti di trattamento delle acque reflue ed al bacino di laminazione delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario nel suo complesso;
 - Tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - Lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - Siano eseguiti periodici interventi di manutenzione delle sponde del fosso ricettore a valle dei punti di scarico ed a valle dei sistemi di laminazione, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea che fosse di intralcio al normale e regolare deflusso delle acque verso lo Scolo Piolino;
6. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto delle prescrizioni idrauliche emanate dal Consorzio della Bonifica Burana con proprio parere 12135 del 18/07/2024, quale ente gestore del corpo idrico ricettore

indiretto dello scarico.

7. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
9. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 26537/2017).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 01/02/2024 ai PG. 19820, 19824, 19809, 19816, 19831, 19834, 19837, 19840, 20151, 20299, 20302, 20310, 20330, 20474, 20505, 20513 e 20379 di cui alla pratica Sinadoc 6891/2024) e ss.mm.e ii.

Pratica Sinadoc 11260/2024

Documento redatto in data 10/10/2024



Direzione e Sede:
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059 416511 – Fax 059 239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc. 94149560362

Spett.le
ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia
Via San Felice,25
40122 Bologna (BO)

Alla c.a. Dott. Salvatore Gangemi
aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Spett.le
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area Tecnica S.U.A.P.
Sportello Unico Attività Produttive
Via D'Azeglio,20
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Alla c.a. Geom. Melissa Candini
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Referente: Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro
Resp.: P.I. Andrea Cappelli
Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli

OGGETTO: *D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04 – S.Giovanni Biogas Srl – Domanda di Autorizzazione Unica per la riconversione di un impianto di produzione energia elettrica da biogas in produzione biometano avente capacità produttiva pari a 350 Sm3/ora, ubicato in Comune di San Giovanni in Persiceto, via Tombetta snc (foglio catastale 51, mappale 53 e55).*

Pratica SINADOC n. 6891/2024

Bacino del canale di bonifica “Scolo Piolino Inferiore”.

Parere di competenza.

Con riferimento alla richiesta di Codesta Spett.le Agenzia avente prot. n. 109803 del 14/06/2024, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 10366 del 14/06/2024 a seguito alla verifica della documentazione ricevuta, si comunica che:

- l'intervento di cui all'oggetto ricade nel bacino del Canale di bonifica denominato “Scolo Piolino Inferiore” e deve recapitare le acque bianche totalmente nel Canale stesso senza alterarne il regime idraulico;
- l'impianto in oggetto presenterà una superficie totale di pari a 37.320 m² ed una superficie impermeabile complessiva pari a 10.730 m²;
- è stato rispettato il principio di invarianza idraulica progettando un sistema di laminazione a servizio dell'impianto di produzione biometano avente una capacità volumetrica pari a 862,00 m³ superiore ai 751,00 m³ richiesti;
- il volume di laminazione è costituito da n.1 vasca di laminazione avente una superficie media pari a 1.014,00 m² e da un tirante massimo pari a 0,85 m;

- 
- lo svuotamento del sistema di laminazione dovrà avvenire tramite un manufatto di scarico, denominato "S2", nel reticolo di scolo secondario affluente al cavo consorziale denominato "Scolo Piolino Inferiore" costituito da una **tubazione circolare DN 80 mm interno** che funge da bocca tarata all'intero sistema di laminazione a servizio dell'impianto di produzione biometano. **Non si accetta la tubazione di scarico in PVC DN 110 mm esterno come proposto nella documentazione presentata ad integrazione.**

In merito alla scelta progettuale che riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche di un impianto di produzione energia elettrica da biogas in produzione biometano, si esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole condizionato alle seguenti prescrizioni:

- il sistema di laminazione nel suo complesso rimarrà a carico dell'Attuatore che ne dovrà verificare la corretta funzionalità nel tempo e provvedere alle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- in uscita dal sistema di laminazione non potrà esistere alcun manufatto di "troppo pieno" che vada ad aggravare il territorio esterno a detto Comparto produttivo, prima che le acque raccolte vengano opportunamente laminate;
- a opere concluse, dovrà essere rilasciata allo scrivente Consorzio da parte della Direzione dei Lavori un'apposita dichiarazione di conformità dell'intero sistema di laminazione rispetto al progetto presentato e alle presenti prescrizioni.

Si ribadisce, inoltre, quanto già espresso nella richiesta integrazioni con protocollo consortile n. 6002 del 05/04/2024 che le opere **(in questo caso il tratto della tubazione biometano DN 100 che negli elaborati non viene esplicitato il tracciato fino al collegamento con la rete Snam)** eseguite entro la fascia di rispetto di 10,00 m dal ciglio del canale e/o interferenti con canali gestiti dallo Scrivente, dovranno essere preventivamente autorizzate. Tali opere, quindi, potranno essere eseguite solo dopo il rilascio di regolare atto autorizzatorio dello scrivente a seguito di specifica richiesta.

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la Sede consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(*Francesco Vincenzi*)



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SAN GIOVANNI BIOGAS SRL

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Tombetta n. SNC (Fg. Catastale 51, mapp. 53 e 55)

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico S2 in acque superficiali (fosso di campagna poi Scolo Piolino Inferiore) classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dall’unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici e spogiatori presenti nello stabilimento, preventivamente trattati mediante trattamento primario così come descritto nella documentazione tecnica.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento delle aree trincee, nelle parti non interessate dallo stoccaggio delle biomasse vegetali, e dei piazzali asfaltati dello stabilimento (competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

1. Considerata la natura e la consistenza in A.E. dell’attività svolta (inferiore a 50 A.E.) lo scarico di acque reflue domestiche non è soggetto al rispetto di limiti di accettabilità a sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003, ma al generale rispetto delle prescrizioni operative e gestionali atte a garantire il buon funzionamento e rendimento nel tempo del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue;
2. Si applicano, relativamente alla matrice di cui al presente Allegato B, le prescrizioni impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/170014 del 20/09/2024, con parere favorevole all'autorizzazione allo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

scarico Prot. n. 43227 del 07/10/2024, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 08/10/2024 al PG/2024/181508. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

3. In particolare si prescrive che:

- dovrà essere installata la necessaria Fossa Imhoff, quale trattamento primario di sedimentazione, già licenziata nell' Allegato C dell' Autorizzazione Unica Ambientale n. 2018-4322 del 14/08/2018 e che pertanto dovrà essere presente.
- Il refluo in uscita dal disoleatore (nella documentazione integrativa al punto 55 era stato specificato essere in realtà un degrassatore) deve confluire in fossa Imhoff, per una sedimentazione primaria, per poi immettersi al sistema di trattamento secondario, quale Filtro batterico anaerobico e non essere recapitato direttamente al punto di scarico finale S1 che recapita in fosso di scolo poderale che confluisce nello Scolo consorziale Piolino.
- I manufatti di trattamento primario e secondario dei reflui civili siano adeguati al carico organico di 1 AE afferente attualmente licenziato e conformi alla normativa regionale vigente, DGR 1053/2003.
- Per garantire l'efficienza depurativa dei sistemi di trattamento dei reflui:
 - si dovrà procedere con periodicità almeno annuale, alla pulizia delle vasche di accumulo e trattamento (sedimentazione/disoleazione) dell'impianto di prima pioggia;
 - si dovrà procedere con periodicità almeno annuale, alla rimozione della massa filtrante o al controlavaggio del filtro batterico anaerobico e alla pulizia dei manufatti di depurazione primaria (disoleatore e fossa Imhoff)

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 26537/2017).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 01/02/2024 ai PG. 19820, 19824, 19809, 19816, 19831, 19834, 19837, 19840, 20151, 20299, 20302, 20310, 20330, 20474, 20505, 20513 e 20379 di cui alla pratica Sinadoc 6891/2024) e ss.mm.e ii.

Pratica Sinadoc 11260/2024

Documento redatto in data 10/10/2024



Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE	TEL. 051-6812849-46-44 FAX 051-6812800 E-mail ambiente@comunepersiceto.it Sede Via D'Azeglio 20 Orari di apertura: lunedì ore 9-13.00, giovedì su appuntamento ore 15-17
---	--

PROT. N. 2024/0043227

(da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

Classifica: 06.09

Fascicolo: 37/2024

S. Giovanni in Persiceto, lì 07/10/2024

Spett.li

ARPAE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
METROPOLITANA
Unità Rifiuti ed Energia
c.a Salvatore Gangemi
c.a. Maria Angela Guizzardi

Unità AUA ed Acque reflue
c.a. Luca Piana
c.a. Siro Albertini
P.E.C.: aoobo@cert.arpa.emr.it

S.U.A.P.
SEDE

Oggetto: D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04 – S. GIOVANNI BIOGAS SRL - Domanda di Autorizzazione Unica per la riconversione dell'impianto di produzione energia elettrica da biogas in produzione biometano ubicato in Comune di San Giovanni in Persiceto, loc. Amola, via Tombetta snc (foglio catastale 51, mapp.53 e 55) – NULLA OSTA AMBIENTALE.

Viste:

- l'Istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/03 per la riconversione dell'impianto di produzione energia elettrica da biogas in produzione biometano ubicato in Comune di San Giovanni in Persiceto, loc. Amola, via Tombetta snc, presentata dall'Azienda S. GIOVANNI BIOGAS SRL in data 01/02/2024;
- la nota di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana pervenuta al nostro protocollo n. 9107 del 29/02/2024, con la quale si comunica l'avvio del procedimento e si indice la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata, modalità asincrona e contestualmente si comunicano i termini massimi istruttori tra cui il termine perentorio per la presentazione di richieste integrazioni;

Visto il contributo tecnico rilasciato dai tecnici di ARPAE Distretto di Pianura – Imola, sede di San Giorgio di Piano – Servizio Territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana



Comune di San Giovanni in Persiceto

SINADOC n. 6891/2024 AU e n.11260/2024 AUA (pervenuto al Prot. Gen. con n. 40736/2024) in merito alle matrici di impatto acustico nonché di scarico in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento e di acque reflue domestiche;

Richiamati:

- la Legge n. 447/95;
- il D.P.C.M. del 01.03.1991;
- il D.P.C.M. del 14.11.1997;
- la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";
- il D.P.R. n.59/2013;
- il Dlgs 387/03 e la L.R.26/2004;

Si è valutato di esprimere:

parere favorevole in merito al nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico rispettando quanto indicato nella istanza di rilascio di A.U. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni, nonché quanto indicato e prescritto nel parere SINADOC n. 6891/2024 AU e n.11260/2024 AUA rilasciato dai tecnici di ARPAE Distretto di Pianura – Imola, sede di San Giorgio di Piano – Servizio Territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (pervenuto al Prot. Gen. con n. 40736/2024);

parere favorevole in merito al nulla osta ambientale per la matrice di scarico in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento e di acque reflue domestiche, dando continuità a quanto già precedentemente autorizzato, nel rispetto di quanto indicato e prescritto nel parere SINADOC n. 6891/2024 AU e n.11260/2024 AUA rilasciato dai tecnici di ARPAE Distretto di Pianura – Imola, sede di San Giorgio di Piano – Servizio Territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (pervenuto al Prot. Gen. con n. 40736/2024);

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Dott. Fuochi Alessandro

*Documento informatico firmato digitalmente e conservato
in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice
dell'Amministrazione digitale".*

Allegati:

- Parere ARPAE SINADOC n. 6891/2024 AU e n.11260/2024 AUA pervenuto al Prot. Gen. con n. 40736/2024.



Pratica Sinadoc n. 6891/2024 (AU)
Pratica Sinadoc n. 11260/2024 (AUA)

San Giorgio di Piano, 20/09/2024

ARPAE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
METROPOLITANA
Unità Rifiuti ed Energia

c.a. Salvatore Gangemi
c.a. Maria Angela Guizzardi

Unità AUA ed Acque reflue
c.a. Luca Piana
c.a. Siro Albertini

Comune di San Giovanni in Persiceto
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Trasmessa via PEC

Oggetto: D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04 - S. GIOVANNI BIOGAS Srl - Domanda di Autorizzazione Unica per la riconversione di un impianto di produzione energia elettrica da biogas in produzione biometano avente capacità produttiva pari a 350 Sm³/ora, ubicato in Comune di San Giovanni in Persiceto, via Tombetta snc (foglio catastale 51, mapp. 53 e 55). Contributo tecnico finale.

La Società S. Giovanni Biogas a R.L., con sede legale in via Brigata Ebraica n. 50, Mezzano, frazione del Comune di Ravenna (RA) è titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'art.12 Dlgs 387/03 rilasciata dalla Provincia di Bologna con determina dirigenziale n°1115 PG n°81762 del 23/05/2012 e succ.mod. relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, biogas, prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole da colture dedicate e sottoprodotti di origine agro industriale ubicato in comune di S. Giovanni in Persiceto (BO), in via Tombetta snc.

La Società S. Giovanni Biogas a R.L. ha presentato in data 01/02/2024 istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/03 per la riconversione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas in un impianto di **produzione di biometano con capacità produttiva netta di 350 Sm³**.

L'intervento di riconversione consiste in:

- realizzazione di n. 2 nuovi digestori anaerobici;
- trasformazione dell'attuale vasca di idrolisi in digestore primario;
- trasformazione del digestore primario e del post-digestore attuali in n. 2 post-digestori ;
- costruzione di n. 1 nuova vasca di stoccaggio digestato separato liquido con copertura;
- sostituzione dell'attuale cogeneratore da 999 kWel con cogeneratore da 400 kWel per gli autoconsumi elettrici e termici del processo di produzione di biometano.
- installazione di una caldaia a biogas;
- ampliamento della viabilità di servizio;
- costruzione di nuova trincea per lo stoccaggio degli insilati;

- costruzione di un deposito coperto per lo stoccaggio in ingresso di biomasse con SS>60%;
- trasformazione di una delle trincee esistenti in deposito coperto per la gestione del digestato separato solido;
- riconversione di un deposito esistente in deposito chiuso per biomasse in ingresso con SS<60%;
- installazione di nuova tramoggia di carico;
- installazione di un nuovo impianto di upgrading del biogas per la produzione di biometano;
- realizzazione del punto di consegna del biometano prodotto alla Snam Rete Gas spa;
- realizzazione di metanodotto interrato, come da progetto predisposto da Snam Rete Gas.

La richiesta di modifica all'Autorizzazione Unica prevede inoltre una variazione al piano di alimentazione dell'impianto, in particolare rispetto a quanto autorizzato è previsto un incremento complessivo su base annua dei quantitativi delle biomasse e sottoprodotti già autorizzati con determina dirigenziale DET-AMB-2018-4079 del 08/08/2018.

Valutata la documentazione inviata, lo scrivente Servizio Territoriale di ARPae ritiene che il contributo sia positivo; si confermano le prescrizioni in essere nell'autorizzazione oggetto di rinnovo e nelle successive modifiche e **si propone che siano integrate dalle seguenti indicazioni prescrittive: si propone che siano inserite nell'atto autorizzatorio le seguenti indicazioni prescrittive:**

1. **La modifica all'impianto dovrà essere realizzata e gestita come da progetto approvato e rispettando il cronoprogramma indicato nello stesso.**
2. La quantità totale di biomasse in ingresso destinate all'alimentazione dell'impianto non dovrà superare le 39.300 t/a.
3. Le biomasse ammissibili presso l'impianto dovranno essere costituite esclusivamente da: insilati da colture vegetali, da sottoprodotti e da effluenti zootecnici sotto elencati, nel rispetto dei quantitativi annuali qui di seguito riportati:

Biomasse	Quantitativi
Insilato di triticale	6.000 t/a
Insilato di mais	5.800 t/a
Insilato di sorgo	6.000 t/a
Pollina	7.000 t/a
Liquame bovino	3.000 t/a

Letame bovino	1.600 t/a
Liquame suino	3000 t/a
Sottoprodotti della lavorazione dell'ortofrutta	2.000 t/a
Residui di pianificazione	500 t/a
Residui della pasta	700 t/a
Residui dolciari	250 t/a
Sottoprodotti della lavorazione dei semi oleosi (paste saponose)	1.000 t/a
Sottoprodotti della lavorazione dei cereali	2.450 t/a
Totale	39.300 t/a

4. Le biomasse alimentate al fermentatore anaerobico dovranno provenire dall'attività svolta dal proponente o da terzi, ad esso consorziati in base a contratti scritti tra le parti, così come previsto dalla DGR 1496/2011. I contratti di fornitura dovranno essere trasmessi Arpae AACM comprensivi di scheda tecnica del sottoprodotto conferito all'impianto indicante le caratteristiche tecniche della biomassa (es.: peso specifico, percentuale di sostanza secca ecc.).
5. Lo stoccaggio delle biomasse, dovrà essere condotto adottando tutti gli accorgimenti operativi necessari ad evitare il trasporto eolico del particolato, la formazione di esalazioni moleste, fenomeni di fermentazione nonché l'imbrattamento delle aree circostanti con residui o colaticci. E' fatto divieto lo stoccaggio anche temporaneo dei substrati in ingresso in aree diverse da quelle individuate in progetto.
6. Ad eccezione dei trinciati vegetali, è consentito lo stoccaggio di sottoprodotti con sostanza secca inferiore al 60% (pollina, letame e sottoprodotti della lavorazione ortofrutta) solo all'interno del capannone chiuso (ex deposito digestato solido) dotato di sistema di trattamento dell'aria con filtro a carboni attivi.
7. L'intero carico del mezzo (20t) trasportante liquame bovino e suino o residui agroindustriali di origine vegetale di tipo liquido/pompabile dovrà essere immediatamente immesso, tramite l'attacco rapido, direttamente nel sistema di alimentazione dell'impianto evitando pertanto l'apertura del portellone.
8. I sottoprodotti di origine vegetale derivanti dalla trasformazione dei semi oleosi possono essere

- conferiti all'impianto solo se presentano una sostanza secca superiore al 60%; gli stessi dovranno essere stoccati in tank ermetici e depositati nello stoccaggio biomasse coperto.
9. I sottoprodotti con sostanza secca superiore al 60% dovranno essere stoccati all'interno della trincea coperta.
 10. Il trasporto degli effluenti zootecnici e di altre biomasse ad elevato impatto olfattivo dovrà essere effettuato con mezzi chiusi al fine di evitare dispersione di materiale particolato e problematiche odorogene.
 11. La movimentazione di tutti materiali all'interno dell'area perimetrata dell'impianto e la gestione degli stoccaggi di materiali da inviare a digestione anaerobica dovranno essere svolte con particolare attenzione e dovranno rispettare quanto previsto dalla DGR 1495/2011, paragrafi 3.1 punto I (Misure strutturali) e 3.2 (Misure gestionali), in funzione del tenore di sostanza secca inferiore o superiore al 60% contenuta nella biomassa.
 12. Le biomasse, al fine di evitare fenomeni di fermentazione che potrebbero provocare esalazioni maleodoranti, devono sostare all'interno della prevasca esistente per un tempo ridotto (massimo 3/4 ore).
 13. Il portellone della prevasca deve rimanere sempre chiuso ad eccezione del momento di carico delle biomasse non pompabili (pollina); il carico dovrà essere continuativo e nel caso di soste il portellone deve essere chiuso.
 14. I portoni del capannone (ex deposito digestato solido) dotato di sistema di trattamento dell'aria con filtro a carboni attivi devono rimanere sempre chiusi ad eccezione del momento di passaggio del mezzo per il carico e lo scarico delle biomasse.
 15. E' fatto divieto l'utilizzo di SOA; l'utilizzo di materiali diversi da quelli indicati nella ricetta autorizzata è subordinato a un preventivo assenso da parte delle Autorità competenti;
 16. I quantitativi annuali delle biomasse alimentate al digestore, l'energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro, come indicato nella DGR 1496/2011 punto 13.
 17. Il Gestore dell'impianto dovrà inviare, con cadenza annuale, una relazione tecnica ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - Unità Rifiuti ed Energia e al Comune di San Giovanni in Persiceto, comprensiva del bilancio di massa dell'impianto che, a cadenza mensile, deve rappresentare i flussi in entrata delle biomasse utilizzate (provenienza, caratteristiche ecc.), le produzioni energetiche corrispondenti (misurate in termini elettrici e termici) al fine di consentire l'accertamento del calcolo del bilancio energetico complessivo ovvero il rispetto dei criteri di efficienza energetica richiamati nel progetto definitivo dell'impianto.
 18. Qualora il sistema di rimozione inerti sia causa di esalazioni maleodoranti, lo stesso dovrà essere confinato.
 19. Il cassone scarrabile di raccolta degli inerti separati dovrà essere previsto di copertura.
 20. Nel caso si verifichino situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano ad una variazione significativa dei normali impatti, come ad esempio l'estrazione degli agitatori, che possono comportare la fuga, seppur temporanea di biogas e la formazione di esalazioni maleodoranti, la ditta deve darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione comunale, ad Arpae AACM-SAC e ad Arpae APAM.
 21. L'analisi della qualità del biogas inviato al motore endotermico nei suoi macrocomponenti (CO₂, CH₄, O₂, H₂S) deve essere effettuata in continuo. I valori misurati devono essere registrati e mantenuti per almeno 1 anno a disposizione dell'ente di controllo almeno come media oraria.
 22. Dovrà essere garantito il periodico spazzamento e lavaggio dei piazzali esterni, in particolare delle zone pavimentate antistanti alla prevasca e alla tramoggia, al fine di contenere la formazione di polveri e di eventuali esalazioni maleodoranti.
 23. L'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle parti/apparecchiature soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, alle reti fognarie e relative vasche terminali e pozzetti.

24. Onde prevenire disagi ai recettori sensibili provocati da insetti molesti, il Proponente dovrà predisporre entro il mese di gennaio di ogni anno un efficace piano di lotta, da eseguire tramite ditta incaricata, per il trattamento adulticida e larvicida su mosche, zanzare e insetti molesti indicando la frequenza dei trattamenti, la tipologia dei prodotti utilizzati (abbattenti e/o larvicidi) nonché la documentazione attestante la fornitura dei prodotti stessi.
25. la Società S.Giovanni Biogas dovrà rispettare il piano annuale di disinfestazione di cui al punto precedente da inviare ad ASL e Comune di San Giovanni in Persiceto entro il mese di gennaio di ogni anno.
26. Nel periodo Aprile-Ottobre, la ditta dovrà prevedere e se del caso provvedere, ad opportuni interventi di disinfestazione, atti a limitare la proliferazione di insetti vettori ed in particolare la zanzara tigre (*Aedes Albopictus*), nella vasca di laminazione e di raccolta delle acque meteoriche.
27. Tutti gli interventi effettuati dovranno essere annotati in un apposito registro contenente le informazioni sui prodotti utilizzati, i quantitativi, i locali e le zone soggette a trattamento. Tale registro dovrà essere custodito dal gestore presso l'impianto e messo a disposizione delle autorità di controllo.
28. Al fine di ridurre le problematiche emissioni di polvere durante la fase di cantiere, effettuare la prevista asfaltatura della strada di accesso come intervento preliminare all'avvio dei lavori di riconversione dell'impianto.
29. La gestione del periodo di transizione da produzione di energia elettrica a produzione di biometano dovrà rispettare quanto indicato nella Relazione di sintesi_rev.02 al paragrafo 6 e le tempistiche indicate nel cronoprogramma indicato nella relazione descrittiva rev.01 al capitolo 13.
30. Inviare a Arpae SAC, Arpae APAM e Comune di San Giovanni in Persiceto comunicazioni di:
 - a. inizio lavori di asfaltatura della strada di accesso all'impianto
 - b. inizio cantiere per la realizzazione delle opere di progetto
 - c. collegamento tra la parte vecchia e la parte nuova di impianto
 - d. spegnimento del cogeneratore esistente
 - e. avvio del nuovo cogeneratore
 - f. avvio dell'unità di upgrading per la produzione di biometano
 - g. entrata in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione.

Rifiuti

31. I rifiuti dovranno essere stoccati in deposito temporaneo in contenitori chiusi e, nel caso di rifiuti liquidi, dotati di bacino di contenimento. L'area di deposito dovrà essere opportunamente contrassegnata ed il rifiuto identificato con cartello indicante il relativo codice CER.
32. Il gestore è tenuto a registrare i rifiuti prodotti nell'impianto di produzione di biogas e biometano nel registro di carico e scarico rifiuti.

Fase di cantiere

33. Per il contenimento delle emissioni di polveri nel corso della realizzazione dell'opera si propone la prescrizione delle seguenti misure mitigative:
 - rispettare quanto dichiarato in risposta al punto 37 della richiesta di integrazioni di Arpae APAM;
 - umidificare le aree di lavoro e i cumuli di materiale in relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni di carico/scarico, con aumento della frequenza delle bagnature durante la stagione estiva;
 - installare schermatura antipolvere sulla recinzione di cantiere nelle zone a confine con ricettori sensibili;

- utilizzare telonatura sui mezzi di trasporto materiali polverulenti;
- limitare le attività che comportano l'emissione di polveri nelle giornate di vento teso e/o diretto verso ricettori sensibili;
- mantenere la viabilità di cantiere pavimentata pulita (ad esempio attraverso l'impiego della spazzatrice);
- i camion dovranno mantenere il motore spento durante le fasi di sosta degli stessi all'interno del cantiere, nonché durante le fasi di carico;
- per il contenimento delle emissioni rumorose dovranno essere seguite le procedure previste dalla L.R. 15/01 e dalla D.G.R. 1197/2020 della Regione Emilia Romagna, che prevede per i cantieri, che comportino l'impiego dei macchinari e impianti rumorosi, la richiesta di particolare autorizzazione in deroga ai limiti acustici normativi, alle Amministrazioni comunali interessate.

Campi elettromagnetici a bassa frequenza

Per quanto concerne le sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza, a pagina 5 del documento intitolato "Relazione calcolo DPA rev.1", il progettista afferma che: *" Nell'impianto in progetto è presente n.1 cabina elettrica esistente di trasformazione del Committente (power station). È inoltre presente una cabina elettrica di consegna di E-Distribuzione S.p.A.. La cabina di consegna di E-distribuzione è posta sul perimetro dell'impianto, per concedere la possibilità di accesso da strada pubblica al distributore, mentre le cabine di trasformazione si trovano al centro dell'area dell'impianto, quindi in zona chiusa e recintata. La distanza di rispetto delle cabine di trasformazione è sicuramente contenuta all'interno dell'area chiusa "*. Nello stesso documento è indicato che la potenza del trasformatore all'interno di tale cabina è di 1250 kVA e a pagina 8 il progettista dichiara che: *" Troviamo che l'induzione magnetica scende a 2,99 μT a 4,7 m dal trasformatore. Si evidenzia comunque che il calcolo dell'induzione considera il trasformatore libero, mentre nella realtà esso è contenuto in un involucro, nel nostro caso metallico, che funge anche da schermo. Si evidenzia che la cabina MT è esistente e che nell'intorno di 5 metri non sono presenti strutture o impianti che prevedono la permanenza di personale per oltre 4 ore al giorno "*. Nella "Relazione calcolo DPA rev.1" il progettista calcola una DPA di 5 metri associata alla cabina elettrica esistente di trasformazione del committente e di 2 metri associata alla cabina di E-distribuzione, entrambe da considerarsi rispetto alle mura perimetrali esterne di tali cabine.

Inoltre a pagina 22 del documento intitolato "Integrazioni Vs ARPAE Distretto di Pianura-Imola sede di San Giorgio di Piano" il progettista afferma che:

- *"Per alimentare i nuovi sistemi installati, si utilizzerà un cavo cordato ad elica, posato in cavidotto interrato ad una profondità di almeno 120 cm dal piano campagna. Si ipotizza di utilizzare cavo in alluminio di sezione 95 mm²;*
- *il luogo a permanenza giornaliera di persone per un tempo superiore alle 4 ore più vicino alle cabine di trasformazione e consegna è rappresentato dagli uffici, siti ad una distanza di circa 15,7 metri dalla cabina di trasformazione. Come si evince dalla planimetria gli uffici risultano esterni alla DPA della sopracitata cabina "*.

Considerate la tipologia, sezione e profondità di interrimento del cavidotto in Media Tensione, si osserva che le fasce di rispetto ad esso associate saranno confinate al di sotto del piano di calpestio.

SI PRENDE ATTO di quanto contenuto nella dichiarazione di seguito riportata: *"Il sottoscritto Andrea Tozzi, nella sua qualità di Amministratore Unico della Società S. Giovanni Biogas S.r.l. con sede legale in Ravenna (RA), Via Brigata Ebraica n.50 – frazione Mezzano, cap. 48123, pec: sangiovannibiogas@legalmail.it, CF/P. IVA 03279101202, numero iscrizione al Registro Imprese REA RA-205026 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna, consapevole che ai sensi del DPR n.445 del 2000 e ss.mm.ii, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità DICHIARA che in ottemperanza all'art. 4 del DPCM 08/07/2003, nelle aree interessate dalle Distanze di Prima Approssimazione associate agli impianti di progetto non è prevista la*

permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere”.

In conclusione la collocazione e la tipologia delle sorgenti di campi elettromagnetici sono tali da assicurare il rispetto degli obiettivi di qualità riportati nell'art. 4 del DPCM 8 Luglio 2003; pertanto preso atto di quanto dichiarato all'interno della documentazione pervenuta **SI RITIENE**, per quanto di competenza, di poter esprimere **un parere favorevole** all'intervento proposto.

Matrice SCARICHI IDRICI

Premessa

A seguito della variata configurazione dell'impianto, la relazione descrittiva riporta che la rete fognaria di raccolta delle acque di prima/seconda pioggia a servizio dei piazzali di transito e delle trincee non interessate da insilati contempla la superficie scolante totale afferente l'impianto di prima pioggia pari a **7900 mq** (di cui 4.000 mq esistenti e 3.900 mq di progetto), mentre si evidenzia il refuso riportato al paragrafo 3.2.1 - Sezione servizi generali della Relazione di sintesi rev.02 viene dichiarato che la rete fognaria di raccolta delle acque di prima/seconda pioggia è a servizio dei soli piazzali di transito.

L'attuale planimetria della rete fognaria *2.19 Revisione 2 del 31.07.2024* considera afferente l'impianto di prima pioggia esclusivamente il refluo raccolto da 23 caditoie disposte nell'area deputata alla viabilità interna soggetta al dilavamento (zone utilizzate per la movimentazione/carico/scarico di biomasse, sottoprodotti e digestato), oltre alla superficie delle trincee scoperte n. 1, 2 e 34 (solo qualora non occupate da biomasse o quando completamente coperte e chiuse da teli in PVC), mentre viene escluso dalla rete fognaria delle acque di dilavamento il refluo raccolto dalle griglie poste nei fronti di accesso alle cinque trincee (che comprendono anche le trincee coperte, deputate allo stoccaggio digestato solido e sottoprodotti).

L'impianto costituito da *“vasca di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia dimensionata al trattamento di 10 mm di pioggia sull'intera superficie della viabilità”*, viene riportato in planimetria della rete fognaria *2.19 Revisione 2 del 31.07.2024* di **volume totale pari a 80 mc**, per fornire evidenza dell'adeguata capacità del comparto di accumulo, mentre la sezione di disoleazione non viene specificata.

Per tutto quanto sopra si evidenziano le seguenti prescrizioni:

1. Gli apporti di refluo diverso dal computo delle acque di dilavamento (soggette al trattamento nell'impianto di prima pioggia), dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche pluviali dovranno essere contemplati nel volume di refluo da porre in stoccaggio nei contenitori dedicati al percolato;
2. In base alla superficie potenzialmente soggetta al dilavamento dichiarata pari a **7900 mq** (viabilità interna e trincee non occupate da biomasse) **il volume di accumulo deve essere pari ad almeno 44 mc mentre il vano di disoleazione dovrà essere di capacità adeguata, in relazione alla portata della pompa che alimenta tale vano di trattamento**: si precisa che la stessa dovrà essere **superiore a 1 l/s** (pertanto ad esempio se la Portata sarà di 1,1 l/s il volume di disoleazione richiesto dovrà essere almeno di 1,1 mc, se la Portata sarà di 2 l/s il volume richiesto sarà di circa 2 mc, ecc...);
3. Sarà necessario garantire lo stazionamento del refluo soggetto al trattamento all'interno dell'impianto di prima pioggia per almeno 48 ore, affinché avvenga una corretta sedimentazione e disoleazione dello stesso: nelle successive 24 ore le vasche di accumulo/disoleazione dovranno essere completamente svuotate per essere in grado di poter ricevere le acque di dilavamento originate dall'evento meteorico successivo;
4. Nel caso non si riesca a garantire una corretta gestione manuale dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, lo stesso dovrà essere dotato di sistema automatico (Timer-sensore di pioggia) in grado di attivare il pozzetto scolmatore affinché avvenga una corretta separazione tra prima e seconda pioggia e al termine del trattamento, trascorse 48 ore dall'inizio dell'accumulo, avviare il refluo trattato in testa all'impianto di digestione anaerobica (alla raccolta del percolato/prevasca);

5. La prevasca dell'impianto di digestione anaerobica deputata a ricevere direttamente tutti i percolati e le biomasse in alimentazione, sia in grado di ricevere l'intero volume di prima pioggia trattato, nell'arco di 24 ore;
6. Installare saracinesca di intercettazione dello scarico, posizionata a monte dell'immissione delle acque di II(seconda) pioggia nel bacino di laminazione (subito a monte dell'immissione sulla stessa linea delle acque meteoriche pluviali); installare una seconda saracinesca a valle del bacino di laminazione in prossimità del pozzetto denominato S2, da utilizzarsi per l'intercettazione dello scarico nel fosso poderale che recapita allo Scolo Piolino, nel caso di sversamenti accidentali sulle aree di piazzale afferenti;
7. In relazione al progetto valutato, lo scarico idrico identificato dal punto denominato S2 in uscita dal bacino di laminazione in terra (dichiarato di dimensioni in pianta pari a 36x33=1.188 mq e altezza utile pari a 1,31 m per una capacità pari a 1.550 mc) dovrà essere costituito esclusivamente da acque meteoriche di II pioggia e acque meteoriche pluviali (raccolte dal coperto del fabbricato di servizio e quelle ricadenti direttamente nel bacino di laminazione) con recapito previsto nel reticolo delle acque superficiali, previo passaggio in pozzetto di ispezione dotato di saracinesca;
8. Le acque di condensa prodotte dall'unità trattamento (raffreddamento e deumidificazione) biogas vengono dichiarate riciclate completamente in testa all'impianto facendole confluire, unitamente alle acque di prima pioggia trattate, alla prevasca al fine di essere riutilizzate per la diluizione delle biomasse/sottoprodotti in alimentazione all'impianto a digestione anaerobica; anche le acque di condensa della stazione di pretrattamento e purificazione originate nell'area di upgrading biometano confluiscono alla medesima prevasca in testa all'impianto di digestione anaerobica, come riportato in planimetria della rete fognaria 2.19 *Revisione 2 del 31.07.2024*;
9. **In base al progetto valutato, le acque di condensa originate dal pretrattamento biogas/biometano (classificate come acque reflue industriali) non potranno essere avviate allo scarico, senza una preventiva e motivata autorizzazione.**
10. Fornire ad ARPAE-ST una comunicazione dettagliata che riporti indicazioni relative al recapito dei reflui raccolti dalle griglie poste sui fronti aperti delle trincee di stoccaggio e loro gestione quando le trincee non sono occupate da biomasse; a tale proposito si richiede di fornire dettagli tecnici per fornire evidenza del recapito del refluo raccolto (ad esempio se le stesse griglie sono dotate di valvola di chiusura, ecc).
11. Presentare, entro un mese dal ricevimento dell'atto autorizzativo, una **planimetria della rete fognaria aggiornata** comprensiva di tutte le variazioni apportate in relazione alle prescrizioni impartite, anche in riferimento alle acque reflue domestiche.

Acque reflue domestiche con recapito in acque superficiali

Le acque reflue domestiche vengono dichiarate invariate rispetto a quanto già autorizzato e originate dal servizio igienico con spogliatoio ad uso degli addetti all'attività. In planimetria della rete fognaria 2.19 *Revisione 2 del 31.07.2024* non viene riportata la necessaria **Fossa Imhoff, quale trattamento primario di sedimentazione, già licenziata nell' Allegato C dell' Autorizzazione Unica Ambientale n. 2018-4322 del 14/08/2018 e che pertanto dovrà essere presente.**

Il refluo in uscita dal disoleatore (nella documentazione integrativa al punto 55 era stato specificato essere in realtà un degrassatore) deve confluire in fossa Imhoff, per una sedimentazione primaria, per poi immettersi al sistema di trattamento secondario, quale Filtro batterico anaerobico e non essere recapitato direttamente al punto di scarico finale S1 che recapita in fosso di scolo poderale che confluisce nello Scolo consorziale Piolino.

I manufatti di trattamento primario e secondario dei reflui civili siano adeguati al carico organico di 1 AE afferente attualmente licenziato e conformi alla normativa regionale vigente, DGR 1053/2003.

Per garantire l'efficienza depurativa dei sistemi di trattamento dei reflui:

1. si dovrà procedere con periodicità almeno annuale, alla pulizia delle vasche di accumulo e trattamento (sedimentazione/disoleazione) dell'impianto di prima pioggia;
2. si dovrà procedere con periodicità almeno annuale, alla rimozione della massa filtrante o al controlavaggio del filtro batterico anaerobico e alla pulizia dei manufatti di depurazione primaria (disoleatore e fossa Imhoff)

La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dei manufatti di depurazione dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo.

AU Emissioni in atmosfera

Il biogas, prima dell'invio al trattamento di upgrading, subisce un abbattimento delle impurità, in particolar modo dell'**H₂S** e **VOC**, con **scrubber**. Come liquido di lavaggio è utilizzata soda caustica in soluzione stoccata all'interno di un cubo tank di capacità 1 mc, dotato di vasca di contenimento di eventuali sversamenti.

Il sistema di desolforazione del biogas è costituito essenzialmente da uno scrubber di lavaggio del biogas, una vasca di rigenerazione e da un sedimentatore statico. Il liquido di lavaggio, dopo aver attraversato il biogas, raggiunge la vasca, dove subisce una ossidazione con aria e pompata al sedimentatore, dove si deposita lo zolfo elementare. La soluzione di lavaggio viene corretta con reagenti chimici e rimandata allo scrubber per ripetere il ciclo. Il biogas prima di uscire dallo scrubber attraversa un demister per la separazione delle micro-gocce trascinate durante il suo percorso.

Il dosaggio della soda è regolato da una apposita elettropompa dosatrice; il parametro di dosaggio è impostato sulla portata di biogas in ingresso alla fase di desolforazione.

Viene monitorato in continuo quindi la portata in ingresso di biogas e il pH.

Il biogas saturo proveniente dal sistema di pretrattamento per l'abbattimento dell'H₂S passa attraverso l'**essiccatore**, dove la sua temperatura viene abbassata a circa 5 °C e separata l'acqua condensata.

Il flusso di gas essiccato attraversa **una batteria di filtri a carbone attivo**, con funzionamento in serie, che ha la funzione di abbattere la concentrazione dapprima dei composti azotati e successivamente dei VOC. I filtri sono dotati di un sistema di misura della pressione differenziale.

Il sistema di filtrazione a carboni attivi è costituito da n.2 serbatoi in acciaio Inox 316L da 4,0 mc. Verrà inoltre installato un sistema di analisi del biogas (H₂S e O₂) a monte, in mezzo e a valle dei due filtri al fine di monitorare il grado di adsorbimento dei filtri (monitoraggio in continuo dei livelli di saturazione per prevedere la sostituzione dei carboni attivi).

E' prevista la sostituzione del carbone attivo di ogni singolo serbatoio almeno 2 volte l'anno.

Prima di entrare nell'impianto di upgrading, il biogas, pretrattato e compresso, viene purificato ulteriormente da un **sistema di filtri a carboni posti a valle dei carboni attivi primari**. Questo sistema è in grado di abbattere l'eventuale contenuto residuo di olio per adsorbimento su carboni attivi specifici e le eventuali polveri di carbone.

A questo punto il biogas viene immesso nel sistema di **upgrading (moduli di filtrazione a membrana)**.

Le membrane sono a tre stadi: i primi due incrementano la % di metano fino a oltre il 97%, il terzo stadio recupera dal permeato del primo stadio il metano che altrimenti andrebbe perso e lo ricircola in aspirazione al sistema di compressione, raggiungendo un'efficienza depurativa di circa il 99,5%.

Durante le attività di manutenzione dell'impianto, le membrane non vengono rimosse e alla ripartenza non richiedono nessun tipo di flussaggio con espulsione di gas in atmosfera (viene ripresa immediatamente la normale attività di filtrazione).

Il permeato con composizione tipica (%Vol/Vol) - CO₂ > 98,5% - H₂O saturo - CH₄ <0,65% viene immesso in atmosfera.

Sono presenti strumenti di misura della qualità e quantità del biometano prodotto:

- Analizzatore continuo multi-gas con misura, trasmissione e registrazione (nel biometano) di:
 - CH₄ – (infrarosso campo 0-100%)
 - CO₂ – (infrarosso campo 0-60%)
 - O₂ – (elettrochimico campo 0-2%)
 - H₂S – (elettrochimico campo 0-1000 ppm)
- Misuratore- trasmettitore di portata biogas in ingresso;
- Misuratore-trasmettitore di portata biometano in uscita;
- Indicatore di flusso portata gas permeato ricircolato a compressore;
- Valvola di sfioro biometano meccanica autopilotata in acciaio inossidabile;

- Valvola di sfioro permeato o Soffiante di ricircolo.

Il biometano fuori specifica, che non può essere immesso in rete, sarà immesso all'ingresso del processo di trattamento, unitamente al biogas proveniente dai digestori per ripetere il trattamento ed il processo di purificazione.

Emissioni odorigene:

L'azienda ha presentato una valutazione previsionale di impatto odorigeno, ai sensi dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in cui ha proceduto all'analisi delle principali fasi di processo (approvvigionamento/scarico biomasse, stoccaggio biomasse, produzione biogas, sezione upgrading, stoccaggio del digestato liquido e solido) da cui si possono originare impatti olfattivi.

Come sorgenti emissive passive sono state considerate le 3 trincee di stoccaggio biomasse e la tramoggia di carico. La trincea adibita allo stoccaggio del digestato palabile, il deposito effluenti zootecnici e sottoprodotti alimentari, lo stoccaggio del digestato liquido, nonché i punti di emissione in atmosfera, non sono stati considerati come sorgenti emissive significative, in quanto l'emissione odorigena è ritenuta non superiore a 80 ouE/m³ oppure si dichiara che non è possibile ipotizzare un valore di velocità dell'aria per ottenere un rateo emissivo (portata di odore), da inserire nella modellizzazione.

Le simulazioni di dispersione degli inquinanti in atmosfera sono state realizzate applicando il modello Calpuff e servendosi dei dati meteorologici rilevati dalla centralina di Finale Emilia nell'anno 2022. Sono stati identificati n. 10 recettori sensibili costituiti da abitazioni rurali. Reticolo di calcolo 3x3 km e passo di griglia 200 m.

Il fattore di emissione di odore usato nello studio modellistico è stato determinato, utilizzando i dati delle campagne di monitoraggio degli odori effettuate dal laboratorio LAB-CONTRO S.r.l. in altri impianti Biogas – Biometano similari, ubicati nel territorio e già in esercizio e campionamento con metodo a cappa tipo "Wind tunnel".

I dati considerati sono i seguenti:

Sorgente	Cod (ouE/m³)	Portata volumica d'aria nella cappa (m³/s)	Superficie esposta della cappa (m²)	SOER (ouE/m³/s)	Superficie di emissione complessiva (m²)	Portata di odore alla velocità di campionamento OER (ouE/s)
<i>Trincea (Triticale) – T1B</i>	99	0,0004	0,125	0,32	100	32,0
<i>Trincea (Mais) – T2B</i>	106	0,0004	0,125	0,34	100	34,00
<i>Trincea (Sorgo) – T2B</i>	91	0,0004	0,125	0,29	100	29,00
<i>Tramoggia di carico – T1C</i>	84	0,0004	0,125	0,27	40	10,80

Sono state redatte delle mappe di impatto con riportati i valori di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile su base annuale.

Tutti i valori di concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile su base annua con peak to mean ratio 2,3, presso tutti i ricettori studiati, risultano inferiori al criterio di accettabilità, pertanto le opere di progetto risultano compatibili con il contesto territoriale circostante.

La Società Agricola ha previsto di attivare un nuovo piano di monitoraggio degli odori di durata biennale dall'entrata in funzione dell'impianto di biometano con cadenza semestrale.

AUA Emissioni in atmosfera

La società proponente intende proseguire la normale conduzione dell'impianto di biogas durante la fase di cantiere e fino al completamento dell'ampliamento.

Punti di emissione:

E1 - Cogeneratore

Portata: 1675 Nm³/h durata: 24h/g altezza: 10 m temp 435°C

Emissione esistente che viene modificata in quanto viene sostituito l'attuale cogeneratore alimentato a biogas da 999 kW_{el} con un nuovo cogeneratore da 400 kW_{el} per gli autoconsumi elettrici e termici del processo di produzione di biometano.

Rispetto a quanto autorizzato diminuisce sia la potenza termica che la portata.

- potenza nominale elettrica 400 kW_{el}
- potenza nominale termica 330 kW_t
- consumo biogas 187 Sm³/h

Il cogeneratore è utilizzato per il riscaldamento dei digestori e la produzione di energia elettrica per l'alimentazione del sistema.

E' presente un sistema di abbattimento degli ossidi di azoto con sistema Leanox che consiste in un processo di combustione magra con regolazione del rapporto aria/combustibile che opera mantenendo un valore di lambda in camera di combustione compreso tra 1,6 e 1,9.

Per la riduzione del monossido di carbonio (CO) e degli idrocarburi incombusti (HC) viene inserito nel silenziatore all'uscita dei gas di scarico un catalizzatore ossidante. La superficie attiva catalitica è composta da γ -Allumina (γ - Al₂O₃) impregnata con platino e palladio. Le sostanze (CO, HC) contenute nei gas di scarico reagiscono chimicamente all'interno del supporto impregnato, trasformandosi in anidride carbonica e vapore acqueo.

E' prevista una manutenzione programmata dell'efficienza del catalizzatore circa ogni 2000 ore di esercizio e qualora le emissioni tendano ad avvicinarsi ai valori limite prescritti viene pianificata la sostituzione prima del completo esaurimento.

Il cogeneratore a biogas previsto in progetto ha potenza termica nominale inferiore a 1 MW ed è elencato al punto ff) parte I dell'allegato IV D.Lgs. 152/06 ed è pertanto disciplinato dall'art. 272 comma 1 del medesimo D.Lgs. 152/06. L'azienda propone per il nuovo cogeneratore i limiti previsti all'allegato I parte III punto 3 alla Parte V del D.Lgs. 152/06: motori fissi di potenza <1 MW alimentati a biogas.

In considerazione del fatto che l'azienda era già autorizzata con i limiti previsti dalla **DGR 1496/2011 punto 4.36** e che tali limiti per impianti nuovi di potenza termica nominale >250 kW e <3 MW, sono più restrittivi di quelli previsti dal D.Lgs. 152/06 (escluso il parametro COT), **si ritiene di adottare quelli della DGR tranne che per il parametro COT e Ossidi Zolfo che si adottano quelli proposti dall'azienda rapportati al 5% di ossigeno.**

Limiti:

Polveri 10 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)* 100 mg/Nm³

NO_x e NH₃ (espressi come NO₂) 450 mg/Nm³**

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 160 mg/Nm³

Monossido di carbonio 500 mg/Nm³

Composti inorganici del cloro (espressi come HCl) 5 mg/Nm³

(*) escluso metano

() in presenza di impianti di abbattimento che producono ammoniaca**

Le concentrazioni di inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%.

E2 - Caldaia backup

Portata: 875 kg/h durata: 655 h/anno altezza: 4 m temp 180°C

Caldaia alimentata a biogas, di potenza termica nominale pari a **380 kW_t**, che sarà attivata

esclusivamente nei mesi invernali, in periodi di freddo intenso quando la produzione di energia elettrica da cogeneratore per autoconsumo non è sufficiente.

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 smi Allegato I parte III punto 1.3 “Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas.. e impianti di combustione a biogas.. di potenza inferiore a 1MW..” e a quanto proposto dall'azienda, l'azienda dovrà rispettare i seguenti limiti:

Carbonio Organico Totale* 20 mg/Nm³

Ossidi di Azoto 200 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³

Monossido di carbonio 150 mg/Nm³

Ammoniaca 5 mg/Nm³**

Polveri 5 mg/Nm³

(*) escluso metano

() in presenza di impianti di abbattimento che producono ammoniaca**

Le concentrazioni di inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

E3 - TORCIA

Portata: 1200 Nm³/h durata: discontinua in emergenza H=10 m

Temperatura di combustione: > 950 °C Ritenzione di fiamma: > 0,3 sec.

La torcia entra in funzione in caso di mancato funzionamento dell'impianto di cogenerazione o in caso di sovrapproduzione di biogas o di fermo del sistema di Upgrading.

La torcia è in grado di bruciare sia il biogas sia il biometano, in realtà quest'ultimo non viene alimentato direttamente in torcia, ma se il biometano non raggiunge i valori minimi ammissibili per l'immissione nella rete del gas naturale, viene reimmesso negli stoccaggi del biogas. A questo punto se c'è un eccesso di biogas nei fermentatori, la torcia entrerà in funzione.

La torcia è comandata automaticamente dal PLC centrale dell'impianto ed è dotata di registrazione con memorizzazione del dato del momento di entrata in funzione e della durata dell'evento. La regolazione dell'aria comburente avviene in maniera automatica.

Non è presente una fiamma pilota, ma un elettrodo accenditore

Trattandosi di dispositivo di emergenza non è soggetta a limiti.

E4- UPGRADING/OFFGAS

Portata: 305 Nm³/h durata: 24h/g altezza: 6 m

Il biogas subisce pretrattamenti in scrubber, essiccazione, filtri a carboni, compressione, filtri di sicurezza a carboni attivi e trattamento di upgrading con filtrazione a membrana a 3 stadi.

L'«off-gas» ha una composizione tipica (%Vol/Vol) di: - CO₂ > 98,5%, - H₂O saturo, - CH₄ <0,65%

Sono presenti strumenti di misura della qualità e quantità del biometano prodotto e indicatore di portata del gas permeato ricircolato al compressore.

L'emissione è in continuo.

L'emissione non è soggetta a limiti.

E5 - Capannone adibito al deposito delle biomasse - filtro a carboni attivi

Portata: 1200 Nm³/h durata: 24h/g altezza: non indicata

Emissione proveniente dall'aspirazione forzata del capannone adibito al deposito dei sottoprodotti con sostanza secca inferiore al 60%.

L'ambiente sarà mantenuto in depressione mediante aspirazione forzata e sistema di trattamento dell'aria con filtro a carboni attivi.

Il filtro a carboni attivi ha una portata massima pari a 1.200 mc/h e si ipotizzano circa 2 cambi all'anno.

L'emissione si configura come ricambio aria.

Come proposto dall'azienda si prescrivono i seguenti limiti:

Sostanze odorigene < 300 uo_e/m³

Sono inoltre presenti i seguenti punti di emissione non significativi:

V1 e V2 - valvole di sicurezza digestori

V3 - valvola di sicurezza vasca idrolisi

V4 - valvola di sicurezza gasometro

V5 - valvola di sicurezza nuovo digestore primario

V6 - valvola di sicurezza nuovo digestore primario

S1 - sfiato serbatoio digestato filtrato finale

S2 - sfiato serbatoio nuova vasca di stoccaggio finale

Prescrizioni:

1. rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportati per ogni punto di emissione;
2. per il punto di emissione E1, E2 si propone una frequenza degli autocontrolli annuale mentre per il punto di emissione E5 autocontrolli semestrali;
3. La messa in esercizio dei punti di emissione dovrà essere comunicata ad Arpae AACM e al distretto Pianura-Imola sede di San Giorgio di Piano con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime salvo motivata richiesta di proroga;
4. Gli autocontrolli di messa a regime di E1 miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione, dovranno essere effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse;
5. Gli esiti della messa a regime dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di messa a regime ad Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Distretto Pianura-Imola, sede di S. Giorgio di Piano;
6. **Il punto di emissione E5 dovrà essere convogliato a camino oltre il colmo del tetto;**
7. I valori limite di emissione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria;
8. La torcia deve garantire i seguenti parametri operativi:
 - Ritenzione di fiamma: > 0,3 sec.
 - Temperatura di esercizio: minima di 950° C
 - efficienza di combustione CO₂/CO+CO₂ > del 99%
9. Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile o gestore stesso, ove dovrà essere annotata la data e l'ora di avvio di ogni emissione di emergenza, la causa dell'avvio ed il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva (data e ora del termine dell'emissione di emergenza), nonché gli interventi attuati per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo;
10. Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, il cui format è riportato al punto 13 dell'allegato alla DGR 1496/2011, ove dovranno essere annotati i quantitativi annuale di liquame e biomassa alimentati al digestore, l'energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo;
11. I filtri a carboni attivi dovranno essere sostituiti con una frequenza tale da mantenerne un'efficienza superiore al 90% e almeno 2 volte l'anno;
12. Dovranno essere presenti strumenti di misura della qualità e quantità del biometano prodotto e indicatore di portata del gas permeato ricircolato al compressore;
13. Dovrà essere prevista un'assistenza 24/24 ore 7 giorni su 7 con intervento sul sito da parte del fornitore in tempi < 12 h per emergenza ed immediato da parte del cliente con supporto da remoto;

14. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
- la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.
- Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo;
15. Qualora, durante l'esercizio dell'impianto, gli effluenti gassosi dei punti di emissione E4 ed E5, presentino esalazioni maleodoranti, il Gestore di stabilimento dovrà provvedere ad installare un idoneo sistema di abbattimento degli odori. La realizzazione dell'impianto e del punto di emissione dovrà tenere conto di detta eventualità;
16. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione;
17. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo;
18. Nello svolgimento dell'attività il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecniche disponibili;
19. Si prescrive un monitoraggio biennale con frequenza semestrale di caratterizzazione di tutte le emissioni odorigene (approvvigionamento/scarico biomasse, 4 trincee di stoccaggio biomasse, la tramoggia di carico, produzione biogas, punti di emissione autorizzati, sezione upgrading, stoccaggio della pollina, stoccaggio del digestato liquido e solido) da cui si possono originare impatti olfattivi, per suffragare, nonché verificare sperimentalmente, i dati utilizzati nelle simulazioni modellistiche. Al termine del monitoraggio il gestore dovrà presentare lo studio modellistico di impatto olfattivo utilizzando le concentrazioni massime rilevate;
20. Per tutte le emissioni in atmosfera per le quali sono fissati limiti con obbligo di autocontrollo, l'azienda dovrà provvedere a dotare i relativi camini di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza realizzato in conformità con le disposizioni vigenti:
Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI EN 15259:2008 – UNI EN ISO 16911-1:2013 – UNI EN 13284-1:2017);
21. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto;
22. La modifica all'impianto dovrà essere realizzata e gestita come da progetto approvato e rispettando il cronoprogramma indicato nello stesso.

Rumore

In riferimento alla matrice rumore, presa visione della documentazione presentata quale risposta alla richiesta di integrazioni si rileva quanto segue.

Si prende atto di quanto trasmesso dalla ditta e della nuova Valutazione Previsionale di Impatto Acustico denominata *"Progetto di riconversione con potenziamento di un impianto di produzione di*

biogas in biometano nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) - Relazione acustica" (documento n. 1.6) redatta da TCA¹, del 28/05/2024.

Per quanto di competenza, in riferimento all'acustica, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle **seguenti prescrizioni**:

- entro 90 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime dei nuovi punti di emissione in atmosfera, sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso i recettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività (sorgenti interne ed esterne nonché il traffico indotto con ricerca delle componenti tonali ed impulsive), ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento;
- la relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle condizioni di massimo disturbo possibili, con particolare riferimento al rumore residuo minimo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per il recettore;
- qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;
- in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;
- in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
- qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo nonché degli interventi di mitigazione acustica previsti delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

Relazione a cura dei tecnici Paola Bucci, Barbara Cipolli (matrice acque), Lisabetta Borghi (matrice emissioni), Giancarlo Cardone (campi elettromagnetici).

Il Dirigente del Distretto di Pianura-Imola
ing. Pamela Morra
(Documento firmato digitalmente)

¹ Trattasi dei tecnici competenti in acustica Christian Bandini, Micaela Montesi, Stefania Ciani, Mattia Benamati iscritti rispettivamente ai n° 6031, 5518, 5519, 6037 dell'elenco Enteca.



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SAN GIOVANNI BIOGAS SRL

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Tombetta n. SNC (Fg. Catastale 51, mapp. 53 e 55)

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione biometano svolta dalla società SAN GIOVANNI BIOGAS Srl nello stabilimento sito nel Comune di San Giovanni in Persiceto, via Tombetta snc secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società SAN GIOVANNI BIOGAS Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: IMPIANTO DI COGENERAZIONE – 400 KWe

Portata massima	1657 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g
Altezza minima	10 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) (*) ..	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto e ammoniaca (**)	450 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	160 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	5 mg/Nm ³

(*) escluso il metano

(**) in presenza di impianti di abbattimento che producono ammoniaca

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA BACKUP - 380 KW

Portata massima	875 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g
Altezza minima	4 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Carbonio organico totale (*)	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	150 mg/Nm ³
Ammoniaca....(**).....	5 mg/Nm ³

(*) escluso il metano

(**) in presenza di impianti di abbattimento che producono ammoniaca

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

Il punto di emissione E2 è funzionante nei mesi invernali

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: TORCIA DI COMBUSTIONE

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima	emergenza
Altezza	10 h/g

Dovranno essere garantiti i seguenti parametri operativi:

Ritenzione di fiamma > 0,3 sec.

Temperatura di combustione > 950 °C

efficienza di combustione: CO₂/CO+CO₂ > 99%

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: UPGRADING/OFFGAS

Portata massima	305 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g
Altezza	6 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto, gli effluenti gassosi del punto di emissione E4, presentino esalazioni maleodoranti, il Gestore di stabilimento dovrà provvedere ad installare un idoneo sistema di abbattimento degli odori. La realizzazione dell'impianto e del punto di emissione dovrà tenere conto di detta eventualità.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: CAPANNONE ADIBITO AL DEPOSITO DELLE BIOMASSE

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g
Altezza minima	oltre il colmo del tetto

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi.

Dovrà essere rispettato il seguente valore in emissione:

sostanze odorigene	300 uo/m ³
--------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto, gli effluenti gassosi del punto di emissione E5, presentino esalazioni maleodoranti, il Gestore di stabilimento dovrà provvedere ad installare un idoneo sistema di abbattimento degli odori. La realizzazione dell'impianto e del punto di emissione dovrà tenere conto di detta eventualità.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONI V1 - V2

PROVENIENZA: VALVOLE DI SICUREZZA DIGESTORI

EMISSIONE V3

PROVENIENZA: VALVOLA DI SICUREZZA VASCA IDROLISI

EMISSIONE V4

PROVENIENZA: VALVOLA DI SICUREZZA GASOMETRO

EMISSIONI V5 – V6

PROVENIENZA: VALVOLE DI SICUREZZA NUOVO DIGESTORE PRIMARIO

EMISSIONE S1

PROVENIENZA: SFIATO SERBATOIO DIGESTATO FILTRATO FINALE

EMISSIONE S2

PROVENIENZA: SFIATO SERBATOIO NUOVA VASCA DI STOCCAGGIO FINALE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

2. Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di:

- un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile o gestore stesso, ove dovrà essere annotata la data e l'ora di avvio di ogni emissione di emergenza, la causa dell'avvio ed il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva (data e ora del termine dell'emissione di emergenza), nonché gli interventi attuati per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- un registro, avente il format riportato al punto 13 dell'allegato alla DGR 1496/2011, ove dovranno essere annotati i quantitativi annuali di liquame e biomassa alimentati al digestore, l'energia prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza.
- un registro, con pagine numerate, ove riportare tutte le operazioni di manutenzione con indicazione di:
 - la data di effettuazione dell'intervento
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.)
 - la descrizione sintetica dell'intervento
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento

I registri dovranno essere tenuti presso l'impianto, aggiornati e a disposizione degli Enti di controllo.

3. I filtri a carboni attivi dovranno essere sostituiti con una frequenza tale da mantenere una efficienza superiore al 90% e almeno due volte l'anno.
4. Dovranno essere presenti strumenti di misura della qualità e quantità del biometano prodotto e l'indicatore di portata del gas permeato ricircolato al compressore.
5. Dovrà essere prevista un'assistenza 24/24 ore 7 giorni su 7 con intervento sul sito da parte del fornitore in tempi < 12 ore per emergenza ed immediato da parte del cliente con supporto in remoto.
6. Nello svolgimento dell'attività il Gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecniche disponibili;
7. Si prescrive un monitoraggio della durata di due anni, con frequenza semestrale, condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004, per la caratterizzazione delle emissioni odorigene individuando le sorgenti più impattanti interne all'impianto che possano originare emissioni olfattive (approvvigionamento/scarico biomasse, 4 trincee di stoccaggio biomasse, la tramoggia di carico, produzione biogas, punti di emissione autorizzati, sezione upgrading, stoccaggio della pollina, stoccaggio del digestato liquido e solido) per suffragare, nonché verificare sperimentalmente, i dati utilizzati nelle simulazioni modellistiche. Al termine del monitoraggio il gestore dovrà presentare lo studio modellistico di impatto olfattivo utilizzando le concentrazioni massime rilevate;

8. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adequata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed

esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

9. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

10. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

12. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di

emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

13. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all’art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all’Autorità Competente (Arpae SAC), all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per tutti i punti di emissione la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1 ed E5, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

14. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

15. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 26537/2017).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 01/02/2024 ai PG. 19820, 19824, 19809, 19816, 19831, 19834, 19837, 19840, 20151, 20299, 20302, 20310, 20330, 20474, 20505, 20513 e 20379 di cui alla pratica Sinadoc 6891/2024) e ss.mm.e ii.

Pratica Sinadoc 11260/2024

Documento redatto in data 10/10/2024



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SAN GIOVANNI BIOGAS SRL

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Tombetta n. SNC (Fg. Catastale 51, mapp. 53 e 55)

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la valutazione Previsionale di impatto acustico a firma di un Tecnico Competente in Acustica, presentata dalla **SAN GIOVANNI BIOGAS SRL**, ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di Produzione Biometano da Biomassa.
- Visto il parere favorevole con prescrizioni, con riferimento alla matrice rumore, di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/170014 del 20/09/2024.
- Visto il parere favorevole, con riferimento alla matrice rumore, del Comune di San Giovanni in Persiceto con nota Prot. n. 43227 del 08/10/2024

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/170014 del 20/09/2024, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 43227 del 08/10/2024, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 08/10/2024 al PG/2024/181508. Per la visione di tali pareri/nulla osta si deve fare riferimento ai pareri facenti parte integrante e sostanziale dell'Allegato B al presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 26537/2017).
- Elaborato “Valutazione previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 28/05/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società e relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 01/02/2024).

Pratica Sinadoc 11260/2024

Documento redatto in data 10/10/2024



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SAN GIOVANNI BIOGAS SRL

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Tombetta n. SNC (Fg. Catastale 51, mapp. 53 e 55)

ALLEGATO E

Matrice di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e Regolamento Regionale n. 2 del 19/03/2024 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue

Esiti della valutazione

In data 15/04/2024 al n. 36843, la **SAN GIOVANNI BIOGAS SRL** ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di comunicazione degli effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico del digestato prodotto dalle seguenti strutture:

- Impianto di fermentazione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali/effluenti zootecnici/sottoprodotti sito Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Tombetta n. SNC

L'ARPAE-AACM in data 15/04/2024 al PG/2024/69866 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di San Giovanni in Persiceto non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19/03/2024 della Regione Emilia-Romagna, le

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

4. Se la modifica della comunicazione sopracitata comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
5. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 26537/2017).

Pratica Sinadoc 11260/2024

Documento redatto in data 10/10/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.